Anno LVI – N. 291 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Giovedì 05 novembre 2026

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione ufficio presidenza Consiglio regionale 26 ottobre 2026 - n. 452
Approvazione del bando per la selezione degli enti destinatari del contributo a sostegno dei progetti di educativa di strada per l'anno 2027 (l.r. 22 aprile 2025, n. 3). 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 29 ottobre 2026 - n. XII/6976
Incremento della dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 e integrazione della convenzione operativa con ANCI Lombardia di cui alla d.g.r. n. 6051 del 27 aprile 2026 10

Delibera Giunta regionale 29 ottobre 2026 - n. XII/6980
Approvazione della disciplina degli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al d.lgs. n. 36/2023 17

Delibera Giunta regionale 29 ottobre 2026 - n. XII/6986
PR FSE+ 2021/2027 priorità 1 «Occupazione» - ESO 4.1 - Azione A.3 «Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali»: Istituzione della misura «Lombardia genera valore - Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali», approvazione dei criteri applicativi e aggiornamento del piano pluriennale di attività di Finlombarda s.p.a. 27

Delibera Giunta regionale 29 ottobre 2026 - n. XII/7005
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di valorizzazione e promozione dei presepi e della tradizione presepistica lombarda - Edizione 2026-2027 44

Delibera Giunta regionale 29 ottobre 2026 - n. XII/7015
Approvazione dei criteri del bando «Voucher di accelerazione - II edizione» 51

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 2 novembre 2026 - n. 14723
Attuazione d.g.r. n. XII/6940 del 19 ottobre 2026. Avviso per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008 – Anno 2026 57

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 3 novembre 2026 - n. 14754
Approvazione del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Conto capitale 2026-2028 69

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 2 novembre 2026 - n. 14680
Modifica del decreto n. 7648 del 11 giugno 2026 relativo alla definizione delle modalità operative per la designazione dei componenti delle commissioni ispettive per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore 72

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa. 23 ottobre 2026 - n. 14129
Definizione del termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle procedure straordinarie adottate a tutela degli allievi provenienti da Kern School e disciplina transitoria delle istanze e dei percorsi in corso 75

Decreto dirigente unità organizzativa 2 novembre 2026 - n. 14715
Indizione del concorso regionale «Viaggi della memoria per la scuola» – Anno scolastico 2026/2027 in attuazione della d.g.r. n. XII/6751 del 14 settembre 2026 e della legge regionale n.10/2022 78

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.u.p.c.r. 26 ottobre 2026 - n. 452
Approvazione del bando per la selezione degli enti destinatari del contributo a sostegno dei progetti di educativa di strada per l'anno 2027 (l.r. 22 aprile 2025, n. 3).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l'articolo 22, che sancisce l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l'articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2025, n. XII/1175, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2025, n. 542, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al Segretario generale e al Datore di lavoro, per gli anni 2026-2027-2028;

Vista la legge regionale 22 aprile 2025, n. 3 che promuove gli interventi e le iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile, in particolare nei contesti urbani;

Richiamato l'articolo 3 della l.r. 3/2025, ai sensi del quale il Consiglio regionale promuove e sostiene l'elaborazione e l'attuazione di progetti di educativa di strada attraverso la concessione di un contributo economico a favore degli enti organizzatori dei medesimi progetti;

Richiamato altresì l'articolo 4 della l.r. 3/2025, ai sensi del quale l'Ufficio di presidenza emana annualmente, entro il 24 gennaio, Giornata internazionale dell'educazione, un bando finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi e definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi;

Dato atto che, con delibera n. 427 del 29 settembre 2025, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha approvato i criteri attuativi e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno dei progetti di educativa di strada;

Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi contestualmente al bando, revocando il documento approvato con la citata delibera n. 427/2025;

Ritenuto, con il presente atto, di approvare il bando per la selezione degli enti destinatari dei contributi a sostegno della realizzazione dei progetti di educativa di strada per l'anno 2027;

Ritenuto di autorizzare, per l'erogazione dei contributi, la spesa massima di euro 100.000,00;

Verificate da parte del dirigente competente la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della presente proposta di deliberazione;

Verificata da parte del dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali la copertura finanziaria della spesa;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di approvare il bando per la selezione degli enti destinatari del contributo a sostegno dei progetti di educativa di strada per l'anno 2027, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di revocare la propria deliberazione 29 settembre 2025, n. 427 recante «*Criteri attuativi e modalità di erogazione dei contributi a sostegno dei progetti di educativa di strada (art. 4, comma 3, della l.r. 22 aprile 2025, n. 3)*»;

3. di autorizzare la spesa massima di euro 100.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, macroaggregato 104 del bilancio di previsione 2026-2027-2028 del Consiglio regionale, annualità 2027;

4. di incaricare il dirigente del Servizio Comunicazione istituzionale e CORECOM della pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale di Regione e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia, di predisporre lo schema di domanda da utilizzare per la partecipazione alla selezione, nonché di tutti i successivi adempimenti di competenza.

Il presidente: Federico Romani
Il segretario: Mario Di Stefano

ALLEGATO

Contributi regionali a sostegno dei progetti di educativa di strada ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 3

BANDO ANNO 2027

1. OGGETTO	La legge regionale 22 aprile 2025, n. 3 (Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani) ha previsto che il Consiglio regionale promuova e sostenga l'elaborazione e l'attuazione di progetti di educativa di strada attraverso la **concessione di un contributo economico** a favore degli enti organizzatori dei medesimi progetti. Per **educativa di strada** si intende l'attività di educatori o volontari consistente nell'interazione con i giovani e nella loro educazione, svolta sul territorio e in particolare nei luoghi di ritrovo abituale delle aree urbane, e rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani, con la finalità di far emergere problematiche, bisogni, idee e risorse utili a contrastare e a superare il fenomeno del disagio giovanile, anche attraverso la trasmissione di informazioni utili ai giovani, la facilitazione del loro accesso ai servizi e alle iniziative di natura sociale e l'organizzazione di eventi o attività che consentano l'aggregazione e favoriscano la convivenza tra i giovani. In attuazione della sopraindicata legge regionale, il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, i criteri di riparto delle risorse disponibili e i limiti massimi dei contributi concedibili a ciascun soggetto nonché le modalità di selezione dei soggetti destinatari dei contributi.
2. SOGGETTI DESTINATARI	Sono destinatari dei contributi i seguenti soggetti: a) **enti locali della Lombardia**; b) **enti del Terzo settore** che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, nonché associazioni culturali giuridicamente riconosciute e associazioni e società sportive iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, aventi sede nel territorio della Regione; c) **enti ecclesiastici ed enti religiosi** operanti nel territorio regionale.
3. RISORSE FINANZIARIE	La dotazione finanziaria riservata alla presente iniziativa ammonta a complessivi **100.000,00 euro,** cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' -

	Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale. Lo stanziamento annuo per i progetti di educativa di strada è ripartito in egual misura tra i soggetti di cui alla lett. a) e i soggetti di cui alle lett. b) e c) del punto 3.
4. REGIME D'AIUTO	I contributi concessi ai sensi della l.r. 3/2025, art. 4 non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto relativi ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo I del TFUE.
5. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO	I progetti devono essere destinati a giovani di **età compresa tra i quattordici e i venti anni.** I progetti devono avere una durata di almeno **6 mesi**. I progetti devono prevedere un intervento diretto "in uscita" in contesti informali di aggregazione spontanea (es. strade, piazze, parchi) per intercettare adolescenti e giovani a rischio di disagio sociale, **2 uscite settimanali per almeno 2 mesi**, coinvolgendo almeno **2 educatori professionali**.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per accedere al contributo è necessario presentare domanda, entro e non oltre il **trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia** a mezzo pec alla casella di posta elettronica: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it, utilizzando il modulo a tal fine predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia. Alla domanda devono essere allegati: 1. una **Scheda di Progetto** con indicazione: a) del titolo del progetto; b) del contesto di riferimento; c) del soggetto proponente (descrizione dell'attività svolta e precedenti esperienze); d) degli obiettivi generali dell'intervento; e) dei destinatari dell'intervento (numero dei giovani che si prevede coinvolgere); f) delle azioni previste (fasi del progetto e cronoprogramma); devono essere precisati gli interventi

	diretti di “uscita”, con indicazione del numero di giorni settimanali, del numero di settimane e del numero e delle figure professionali coinvolte; g) delle figure professionali coinvolte nel progetto; h) dei risultati attesi. 2. Il **piano finanziario**, con indicazione dei costi previsti. Ai fini del rispetto del termine di ricezione delle domande, farà fede inderogabilmente la data e l’ora di protocollazione informatica. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità della richiesta. Il Consiglio regionale potrà richiedere integrazioni documentali e specifiche che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data della richiesta. Qualora tali integrazioni non pervenissero nei tempi richiesti, la domanda verrà considerata incompleta e perciò soggetta a esclusione. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della domanda di partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". È ammessa, in alternativa, la firma olografa, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
7. SELEZIONE DEGLI ENTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI	Il dirigente del Servizio Comunicazione istituzionale e Corecom, verificata la conformità del progetto ai requisiti indicati dal punto 5 e la completezza della documentazione allegata ai sensi del punto 6, con proprio decreto, **approva i progetti presentati e quantifica il contributo spettante.** Vengono approvati **due distinti elenchi dei progetti ammessi**, rispettivamente: - per gli enti locali della Lombardia; - per gli enti del Terzo settore che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, nonché associazioni culturali giuridicamente riconosciute e associazioni

	e società sportive iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, aventi sede nel territorio della Regione; per gli enti ecclesiastici ed enti religiosi operanti nel territorio regionale. I soggetti selezionati e i contributi erogati sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
8. ENTITA' DEL CONTRIBUTO	Il contributo annuale assegnato dal Consiglio regionale a ciascun progetto selezionato viene determinato in misura **pari al 50 per cento della spesa complessiva** e comunque **non superiore a 10.000,00 euro.** Se lo stanziamento non è sufficiente a finanziare tutti i progetti selezionati, il contributo assegnato viene proporzionalmente ridotto.
9. RELAZIONE CONCLUSIVA	Al fine della erogazione del contributo assegnato, al termine del progetto, il soggetto beneficiario presenta una relazione con indicazione dei **risultati conseguiti** rispetto al programma presentato. In particolare, la relazione dovrà contenere: a) il numero dei giovani effettivamente coinvolti; b) il numero delle uscite settimanali; c) il numero degli educatori coinvolti; d) il rendiconto economico finanziario, con l'indicazione della spesa effettivamente sostenuta in relazione alle distinte voci. Il contributo non viene erogato se per ciascuno dei punti sopraindicati non viene raggiunta **una percentuale di almeno l'80%** rispetto ai valori indicati nel progetto presentato.
10. SPESE AMMISSIBILI	Sono ammesse a rimborso le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto e chiaramente riferibili allo stesso. Le spese devono essere coerenti con le attività indicate ed essere imputate all'ente beneficiario del contributo. Non sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa: - per **compensi** ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario; - per **l'acquisto di beni strumentali** per l'ordinaria attività d'ufficio e per la realizzazione di opere durature; - per le **forniture** di energia elettrica, riscaldamento, servizi di telefonia e internet;

	- per la **manutenzione ordinaria e straordinaria** degli immobili di proprietà del soggetto beneficiario; - per la **locazione** della sede del soggetto beneficiario. Sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute nell'anno 2027 per le attività svolte nel medesimo anno, indipendentemente dalla data di inizio o termine del progetto.
11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Il contributo annuale è liquidato in un'unica soluzione previa presentazione della relazione di cui al punto 9 e rendicontazione delle spese sostenute per il progetto. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere inoltrata entro il **29 febbraio 2028** al Servizio Comunicazione istituzionale e Corecom, via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo e-mail: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it. La rendicontazione dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando la modulistica presente sul sito web e firmata in originale dal legale rappresentante, corredata da tutta la documentazione prescritta: a) copia del documento di identità del legale rappresentante, ove la dichiarazione non sia firmata digitalmente; b) relazione di cui al punto 9; c) rendiconto economico - finanziario dell'iniziativa; d) giustificativi di spesa. La documentazione probatoria relativa alle spese consiste nelle copie quietanzate dei giustificativi delle spese sostenute, ai sensi della normativa fiscale vigente; sono ammessi anche gli scontrini fiscali, purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Nella rendicontazione devono essere dichiarati i contributi ricevuti da altri soggetti e gli eventuali introiti percepiti in relazione allo svolgimento dell'iniziativa. Gli uffici provvedono ad effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso le spese rendicontate siano parzialmente coperte dai contributi concessi da altri soggetti o da altri introiti, il contributo del Consiglio regionale della Lombardia viene erogato nel limite delle spese complessivamente rendicontate e ammissibili tenuto conto dei contributi e introiti già ricevuti.

12. DISPOSIZIONI FINALI	**Obblighi dei soggetti beneficiari** I beneficiari del contributo sono tenuti a: rispettare le prescrizioni contenute nel bando; fornire eventuali informazioni aggiuntive richieste dal Consiglio regionale della Lombardia; assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo. **Ispezioni e controlli** Il Consiglio regionale della Lombardia si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finanziati. A tale fine i beneficiari dei contributi si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto cofinanziato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo. **Monitoraggio dei risultati** Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: - Numero di domande ammesse a contributo - Numero di progetti finanziati - Importo complessivo dei contributi erogati Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. **Responsabile del procedimento** Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Comunicazione istituzionale e CORECOM del Consiglio regionale della Lombardia. **Trattamento dati personali** In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n.2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali. **Pubblicazione, informazioni e contatti** Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sul sito del Consiglio regionale www.consiglio.regione.lombardia.it Per informazioni riferite al bando: E-mail: servizio.comunicazione@consiglio.regione.lombardia.it Telefono: 02-67482809

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 29 ottobre 2026 - n. XII/6976
Incremento della dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 e integrazione della convenzione operativa con ANCI Lombardia di cui alla d.g.r. n. 6051 del 27 aprile 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

Vista la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani», ed in particolare:

- l'articolo 1, che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e individua le finalità perseguite dalla Regione nel promuovere politiche e interventi a favore degli stessi;
- l'articolo 2, che indica la Programmazione regionale giovani lo strumento per promuovere, in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani e che prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l'articolo 6, che prevede la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani (di seguito denominati Informagiovani), nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori assicurando il coordinamento regionale e favorendo la formazione di reti sul territorio;
- l'articolo 11, c. 8 che stabilisce che all'attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua al Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini», l'Ambito 2.4. «I giovani e le giovani generazioni» e l'Obiettivo strategico 2.4.2. «Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile» e nello specifico l'azione 2.4.2.1 «Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori»;

Richiamata la d.c.r. n. 818 del 18 marzo 2025 che approva il «Piano Triennale Giovani 2024/2026», che riporta il bando «La Lombardia è dei giovani» tra i programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo e sperimentale;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Viste:

- la legge 30 luglio 1990, n. 241 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Richiamata la d.g.r. dell'8 aprile 2024, n. 2127, che approva l'Accordo di Collaborazione con ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia per il triennio 2024/2026;

Verificato che l'Accordo di Collaborazione stipulato in data 12 aprile 2024 prevede, all'articolo 2 lettera b), il sostegno all'attuazione di programmi e progetti sui territori volti a favorire l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani;

Dato atto che l'Accordo di Collaborazione, stipulato in data 12 aprile 2024, prevede all'articolo 5 di rimandare ad apposita convenzione operativa, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dalle Parti, la declinazione degli impegni e delle risorse economiche necessarie per la realizzazione di progetti e di misure di intervento attuative delle finalità individuate all'articolo 2 dello stesso;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. del 27 aprile 2026, n. 6051 ad oggetto «Approvazione criteri del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 e lo schema di convenzione operativa con ANCI Lombardia in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo quadro per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia 2024/2026 di cui alla d.g.r. dell'8 aprile 2024, n. 2127» con la quale:

- sono stati approvati:
 - i criteri del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026;
 - lo schema di Convenzione operativa fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia dove al paragrafo 2 si definisce che «ANCI Lombardia è il soggetto titolato per l'espletamento di attività a supporto dei Comuni della Lombardia e dell'assistenza tecnica per Regione Lombardia»;
- è stato stabilito che la dotazione finanziaria complessiva è pari ad EUR 2.179.493,00 di cui:
 - EUR 2.079.493,00 come dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026;
 - EUR 100.000,00 come risorse destinate ad ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio e raccolta dati;

Richiamati:

- la Convenzione operativa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per l'attuazione della progettualità «La Lombardia è dei giovani» 2026, sottoscritta in data 19 maggio 2026;
- il decreto del 21 maggio 2026, n. 6767 che ha approvato il bando «La Lombardia è dei giovani»2026 finalizzato a promuovere un'integrazione ed uno sviluppo dell'offerta dei servizi per i giovani e che ha stabilito che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad EUR 2.179.493,00 di cui:
 - euro 2.079.493,00 come dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026;
 - euro 100.000,00 come risorse destinate ad ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio e raccolta dati;

Preso atto che per il bando «La Lombardia è dei giovani»2026 sono pervenute n. 90 domande, per un ammontare complessivo di contributi richiesti pari a EUR 3.483.276,40;

Rilevato che il decreto. n. 12930 del 2 ottobre 2026, in attuazione della d.g.r. n. 6071 del 27 aprile 2026, ha approvato la graduatoria delle domande di contributo ammesse a finanziamento relative al bando «La Lombardia è dei giovani»2026, per un totale di euro 2.079.493,00, finanziando interamente n. 53 progetti e parzialmente n. 1 progetto per esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che il bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 ha generato un forte impatto sul territorio e ha attivato numerose richieste di apertura di nuovi servizi Informagiovani, anche in territori dove non sussistono dei servizi per i giovani;

Ritenuto pertanto di approvare l'incremento di euro 265.000,00 della dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei gio-

vani» 2026, approvato con d.g.r. del 27 aprile 2026, n. 6071, portando lo stanziamento, relativamente alla quota da destinare ai progetti, da euro 2.079.493,00 a euro 2.344.493,00 per operare uno scorrimento della graduatoria e finanziare ulteriori progetti ammessi e attualmente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto che la Convenzione operativa fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l'attuazione delle progettualità del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026, approvato con d.g.r. del 27 aprile 2026, n. 6051 e sottoscritta in data 19 maggio 2026, prevede che:

- ANCI Lombardia e Regione Lombardia possono integrare l'accordo di collaborazione previa intesa delle parti (articolo 2);
- ANCI Lombardia eroghi le quote di finanziamento regionale ai soggetti capofila dei progetti approvati (articolo 5);

Verificato che in data 22 ottobre 2026, ANCI Lombardia ha comunicato il suo parere favorevole all'integrazione della convenzione relativamente alla rideterminazione delle risorse previste per l'attuazione delle progettualità ammesse e finanziate;

Ritenuto opportuno di:

- integrare la Convenzione operativa con ANCI Lombardia per l'attuazione delle progettualità del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026, a cui sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 265.000,00 così come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- confermare quanto stabilito dalla d.g.r. del 27 aprile 2026, n. 6071 in relazione all'applicazione del regime de minimis;
- confermare le stesse caratteristiche relativamente alle attività di trattamento dei dati personali, delle categorie di dati personali trattati e dei soggetti coinvolti validate nel documento di Privacy by Design del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026, approvato il 3 marzo 2020 e aggiornato il 18 marzo 2024;

Ritenuto di rimandare a successivi atti dirigenziali l'adozione dei provvedimenti attuativi;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente E81B26000210003;

Stabilito che sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto dai beneficiari del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 rientri nella disciplina degli Aiuti di stato concessi in regime «de minimis» o se non rilevi per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;

Stabilito che, per i potenziali beneficiari dei contributi previsti dal bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01), relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Stabilito inoltre che, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo erogato ai beneficiari delle iniziative previste dal bando sarà rideterminato e concesso entro il limite del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Ritenuto, altresì, che, in caso di soggetti di cui sopra per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ove rilevabile, gli stessi devono sottoscrivere, ove applicabile, una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti che le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi crediti;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Ritenuto che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relative alla progettualità «La Lombardia è dei giovani» 2026 saranno svolte direttamente da Regione Lombardia, ivi compresi gli adempimenti di cui al d.m. 115/2017;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la competente Struttura Politiche giovanili procederà pertanto agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al d.m. 115/17, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all'art. 17;

Dato atto che il documento di Privacy by Design – DPIA relativo al bando «La Lombardia è dei giovani», di cui allo schema convenzione operativa B), è stato approvato il 3 marzo 2020 e aggiornato il 18 marzo 2024;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visto il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare:

- l'articolo 23 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

1. di incrementare la dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 per un importo pari a euro 265.000,00, portando quindi la dotazione complessiva del bando, relativamente alla quota da destinare ai progetti, da euro 2.079.493,00 a euro 2.344.493,00 al fine di operare uno scorrimento della graduatoria e finanziare ulteriori progetti ammessi e attualmente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

2. di dare atto che tale incremento della dotazione finanziaria del Bando trova copertura sul capitolo 06.02.104.015280 «Intervento di promozione dell'autonomia e del protagonismo dei giovani» ed è ripartito come segue:

- euro 106.000,00 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2026;
- euro 159.000,00 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2027;

3. di integrare, a seguito di accordo tra le parti, la Convenzione operativa con ANCI Lombardia, approvato dalla d.g.r. del 27 aprile 2026, n. 6071 e sottoscritto in data 19 maggio 2026, per l'attuazione della progettualità del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026, così come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che per i potenziali beneficiari eventualmente individuati in attuazione del bando «La Lombardia è dei giovani» 2026 e per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di demandare al dirigente competente in materia di Politiche giovanili l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi e sul portale www.giovani.regione.lombardia.it, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

——— • ———

Allegato A)

SCHEMA DI INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE OPERATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MISURE RIVOLTE AI GIOVANI NEL TERRITORIO REGIONALE LOMBARDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 LETTERA B) DELL'ACCORDO QUADRO APPROVATO CON D.G.R. DEL 8 APRILE 2024, N. 2127

TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata dal Direttore di Funzione Specialistica della U.O. Sport e Giovani p.t.

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata "ANCI Lombardia", con sede in Milano, Via Rovello n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata dal Segretario Generale p.t.

di seguito denominate **"le Parti"**

premesso che

- con D.G.R. del 27 aprile 2026, n. 6051 sono stati Approvati i criteri del bando "La Lombardia è dei giovani" 2026 e lo schema di convenzione operativa con ANCI Lombardia;
- con Decreto del 21 maggio 2026, n. 6767 è stato approvato il bando "La Lombardia è dei giovani"2026 finalizzato a promuovere un'integrazione ed uno sviluppo dell'offerta dei servizi per i giovani e che ha stabilito che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad euro 2.179.493,00 di cui
 - euro 2.079.493,00 come dotazione finanziaria del bando "La Lombardia è dei giovani" 2026;
 - euro 100.000,00 come risorse destinate ad ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio e raccolta dati di cui all'articolo 4 dello schema di Convenzione;
- con Decreto. n. 12930 del 2 ottobre 2026 è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo ammesse a finanziamento relative al bando "La Lombardia è dei giovani"2026, per un totale di euro 2.079.493,00, finanziando interamente n. 53 progetti e parzialmente n. 1 progetto per esaurimento delle risorse disponibili;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Sono fatti salvi e confermati i dispositivi degli articoli della Convenzione operativa, approvata con D.G.R. del 27 aprile 2026, n. 6071 ove non diversamente modificati dal presente Atto.

Oggetto dell'integrazione

Considerato che il bando La Lombardia è dei giovani" 2026 ha generato un forte impatto sul territorio e ha attivato numerose richieste di apertura di nuovi servizi Informagiovani, anche in territori dove non sussistono dei servizi per i giovani, le parti, al fine di operare uno scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi, ritengono necessario integrare la Convenzione Operativa sottoscritta in data 19 maggio 2026 con la modifica degli aspetti economici e delle modalità di rendicontazione e liquidazione richiamati all'art. 5 e 6, come segue.

Aspetti Economici

Regione Lombardia destina all'intera iniziativa un importo complessivo pari a euro 2.444.493,00, ripartito come segue:

- euro 2.344.493,00 per l'attuazione del bando "La Lombardia è dei giovani" 2026, da trasferire ai soggetti beneficiari del contributo;
- euro 100.000,00 come risorse destinate ad ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio e raccolta dati di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Modalità di rendicontazione e liquidazione

ANCI Lombardia trasmette a Regione Lombardia:

a) la programmazione dettagliata delle attività previste all'articolo 4 a seguito della sottoscrizione della Convenzione operativa;
b) la comunicazione della liquidazione degli acconti erogati ai beneficiari individuati con graduatoria regionale;

c) la relazione finale delle attività svolte a valere sulla finalità di cui all'art. 4 e la rendicontazione contabile delle spese sostenute;

Per la realizzazione dei progetti approvati in seguito alla pubblicazione del Bando, per un valore di euro 2.344.493,00, Regione Lombardia si impegna a trasferire ad ANCI Lombardia:

- EUR 831.797,00 a seguito di richiesta presentata a mezzo PEC di ANCI Lombardia successivamente all'approvazione della graduatoria dei beneficiari del contributo;
- euro 106.000,00 a seguito a seguito di richiesta presentata a mezzo PEC di ANCI Lombardia successivamente alla sottoscrizione del presente accordo integrativo;
- euro 703.347,00 previa richiesta presentata a mezzo PEC di ANCI Lombardia a seguito della presentazione da parte di tutti i soggetti beneficiari della rendicontazione intermedia;
- euro 703.349,00 previa richiesta presentata a mezzo PEC da parte di ANCI Lombardia, a seguito della presentazione da parte di tutti i soggetti beneficiari della rendicontazione finale;

Per l'erogazione delle somme destinate ad ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio e raccolta dati, Regione Lombardia si impegna ad erogare ad ANCI Lombardia:

- euro 40.000,00 già erogati a seguito della sottoscrizione della precedente convenzione operativa e relativa richiesta di erogazione dell'acconto;
- euro 30.000,00 previa richiesta presentata a mezzo PEC da ANCI Lombardia a seguito dell'erogazione della seconda quota di contributo ai beneficiari;
- euro 30.000,00 a seguito dell'erogazione del saldo del contributo ai beneficiari, previa presentazione della richiesta di liquidazione e della relazione finale delle attività svolte (come previsto dalla lett. c di cui sopra) trasmesse a mezzo PEC da ANCI Lombardia.

In relazione alle risorse trasferite da Regione Lombardia ad ANCI Lombardia per la realizzazione dei progetti di cui al bando "La Lombardia è dei giovani", eventuali somme che possano risultare eccedenti rispetto all'effettivo valore rendicontato e validato a chiusura della misura, o nel caso in cui si verifichino delle rinunce al contributo regionale da parte dei capofila dei progetti finanziati, o nel caso in cui al termine della rendicontazione finale da parte dei beneficiari i trasferimenti delle somme ad ANCI Lombardia fossero superiori al valore rendicontato e validato a chiusura della misura, dette somme dovranno essere restituite a Regione Lombardia entro 60 giorni.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto restano confermati i contenuti della Convenzione Operativa sottoscritta in data 19 maggio 2026.

Regione Lombardia	ANCI Lombardia
DFS Sport e giovani	Segretario Generale
_____	_____

D.g.r. 29 ottobre 2026 - n. XII/6980
Approvazione della disciplina degli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al d.lgs. n. 36/2023

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (*«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»*), così come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (*«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»*);

Visti in particolare gli artt. 48 e s.s. che disciplinano i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e le relative modalità di affidamento;

Richiamata la d.g.r. n. XII/3854 del 3 febbraio 2025 con la quale è stata approvata la *«Disciplina degli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del d.lgs. n. 36/2023»* e regolamentate le modalità di svolgimento degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del citato d.lgs. e di applicazione del principio di rotazione;

Considerato che il principio di rotazione riveste carattere strategico in quanto finalizzato ad evitare, nell'ambito degli affidamenti diretti, caratterizzati da una maggiore discrezionalità nella scelta del contraente, il consolidarsi di rapporti privilegiati con un numero limitato di operatori economici;

Ritenuto, pertanto, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, di rafforzare l'applicazione del suddetto principio sia mediante il consolidamento della funzionalità già attiva sulla piattaforma di e-procurement Sintel che consente l'attuazione della rotazione con riferimento ai precedenti affidamenti effettuati nella medesima fascia di importo e nel medesimo settore merceologico, sia attraverso strumenti di monitoraggio centralizzati, finalizzati a valutare possibili azioni di aggregazione dei fabbisogni e a presidiare, in un'ottica unitaria, eventuali deroghe al principio stesso;

Reputato, pertanto, necessario adottare una nuova disciplina degli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria modificando, in particolare, le modalità di svolgimento degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici affidatari in ordine al possesso dei requisiti, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- la disciplina attualmente vigente approvata con d.g.r. n. XII/3854 del 3 febbraio 2025 prevede che tale verifica sia effettuata annualmente dalla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti mediante sorteggio di un campione del 20% degli affidamenti effettuati;

Considerato che la cadenza annuale dei controlli si è dimostrata poco efficace poiché, in ragione della breve durata dei contratti interessati, la relativa scadenza interviene prima della conclusione delle verifiche, rendendo di fatto impossibile l'adozione di eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale;

Valutata l'opportunità di rafforzare il sistema dei controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000, incrementandone la capillarità e ridefinendone le modalità di svolgimento;

Ritenuto quindi approvare la disciplina contenuta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce quella approvata con la citata d.g.r. n. XII/3854 del 3 febbraio 2025;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 *«Disciplina degli acquisti sottosoglia per l'affidamento di servizi e forniture (d.lgs. n. 36/2023)»*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce la regolamentazione approvata con d.g.r. n. XII/3854 del 3 febbraio 2025;

2. di adottare tale disciplina a decorrere dalla data del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). e sul sito internet della Giunta.

Il segretario: Riccardo Perini

All. 1

Disciplina degli acquisti sottosoglia per l'affidamento di servizi e forniture (D.Lgs. n. 36/2023)

Art. 1 – Oggetto

1. La presente disciplina norma le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, comma 1 lett. c) e d) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito Codice), aventi ad oggetto servizi e forniture.
2. La presente disciplina è redatta secondo le disposizioni previste dall'articolo 50 del Codice inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale.
3. La presente disciplina definisce:
 a) l'assetto organizzativo;
 b) le fasce di importo;
 c) le modalità di conduzione delle consultazioni degli operatori economici, delle indagini di mercato e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
5. Tutti gli acquisti di qualunque importo sono effettuati esclusivamente in forma telematica attraverso la piattaforma di intermediazione telematica Sintel di cui alla l.r. n. 33/2007 o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Art. 2 – Principi comuni

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di servizi e forniture normate dalla presente disciplina sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 del Codice, da intendersi al netto dell'IVA.
2. Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione europea.
3. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

4. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno, specialmente nei casi di acquisti accorpabili in lotti o ripetitivi nel tempo.
5. La presente disciplina attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, nonché l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. La presente disciplina riguarda le procedure per l'affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, come declinate dagli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, purché le i servizi e le forniture da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo e ad eccezione di quanto di seguito specificato:
 a) categorie merceologiche gestite come spese economali, in base alla disciplina tempo per tempo vigente all'interno della Giunta regionale;
 b) incarichi professionali ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e Circolare Funzione Pubblica n. 2/2008, nonché in base alla disciplina tempo per tempo vigente all'interno della Giunta regionale;
 c) contratti di lavoro dipendente o libero professionale, questi ultimi in quanto esulano dalla nozione di appalto, poiché prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
 d) appalti esclusi nei settori ordinari ex art. 56 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Modalità di applicazione

1. Si procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria con le seguenti modalità:
 a) importo inferiore a € 40.000: affidamento diretto "puro" senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;
 b) importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000: affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;
 c) importo pari o superiore a € 140.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea: procedura negoziata senza bando.
2. Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione della soglia stabilita dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per l'affidamento diretto, si intende automaticamente adeguata anche la soglia di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 5 - Programmazione triennale degli acquisti di servizi e forniture

1. Tutti gli acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 devono essere programmati al fine del controllo della spesa e dell'aggregazione dei fabbisogni operata dal Tavolo Tecnico Appalti coordinato da Aria S.p.A.. Pertanto, a partire dalla suddetta soglia di importo, tutti i fabbisogni devono essere preventivamente comunicati alla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti in occasione della ricognizione periodica delle esigenze di acquisto.

Art. 6 – Pubblicità legale e trasparenza

1. La pubblicità a livello nazionale delle richieste di preventivi e degli avvisi relativi ad affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalle piattaforme di e-procurement certificate.
2. A tal fine i RUP trasmettono, con le modalità di cui al punto 3, tali informazioni ad ANAC che le pubblica nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) e nella sezione "Pubblicità a valore legale" (di seguito PVL).
3. Attraverso le piattaforme di e-procurement certificate il Responsabile Unico di Progetto provvede all'invio ad ANAC delle informazioni relative all'affidamento secondo le seguenti modalità:
 a) in caso di affidamenti diretti di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a) della presente disciplina, sono trasmesse le schede di conclusione di affidamento diretto sotto soglia AD3 ovvero AD5 (in caso di affidamento di importo inferiore ad euro 5.000);
 b) in caso di affidamenti diretti di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b) della presente disciplina, sono trasmesse le schede di avvio procedura P7.2 e le successive schede S2 (elenco partecipanti) e A2_29 (affidamento);
 c) in caso di procedure negoziate di cui all'articolo 4, punto 1, lettera c) della presente disciplina, sono trasmesse le schede di avvio procedura P71.3 e le successive schede S1 (elenco soggetti che hanno manifestato interesse), S1_2 (elenco soggetti che sono stati invitati) e A2_29 (affidamento).
4. Nel caso di utilizzo della piattaforma di e-procurement certificata Sintel le modalità operative dell'utilizzo delle schede sopra elencate sono descritte nel manuale operativo costantemente aggiornato da Aria S.p.A. rispetto alle indicazioni fornite da ANAC, reperibile sul portale della piattaforma digitale certificata Sintel.
5. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

Art. 7 – Principio di rotazione degli affidamenti

1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti di servizi e forniture nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto un affidamento rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di servizi, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.
2. La rotazione assume rilevanza con riferimento alla procedura sottosoglia immediatamente precedente a quella in corso e comporta il divieto di affidare all'operatore economico uscente.
3. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico.
4. Per i contratti affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del Codice, la rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 8 - Deroghe al principio di rotazione

1. L'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di servizi e forniture comporta che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.
2. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, fermo restando il divieto di frazionamento degli appalti.

Art. 9 **-** Acquisti di importo inferiore a € 40.000

1. È individuato nel dirigente richiedente il servizio/la fornitura il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice, il quale deve possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 5 dell'allegato I.2 del Codice.
2. Il RUP procede all'affidamento diretto "puro" attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività, semplificazione e rotazione.
3. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori sulla piattaforma Sintel o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per servizi e forniture standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.

4. L'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il controllo delle dichiarazioni è effettuato ai sensi del successivo punto 12.
5. Il RUP procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione: pertanto, nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico per i contratti di fornitura o nello stesso settore di servizi e all'interno della medesima fascia di importo (fino a € 40.000), l'affidamento non potrà essere disposto in favore del medesimo fornitore.
6. È attiva sulla piattaforma Sintel una funzionalità telematica che consente di attuare il principio di rotazione in relazione ai precedenti affidamenti effettuati nella soglia e nel settore merceologico per i contratti di fornitura o nello stesso settore di servizi considerati.
7. In caso di deroga al principio di rotazione ai sensi del precedente art. 8, punto 2., dovrà essere preventivamente informato il Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti al fine di attivare tramite ARIA S.p.A. lo sblocco della piattaforma.
8. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale il RUP:
 a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
 b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 d) attesta il rispetto del principio di rotazione;
 e) approva il Foglio Patti e Condizioni per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.
9. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva.
10. L'affidatario sottoscrive il foglio patti e condizioni approvato dal RUP con il provvedimento di affidamento.

11. Una volta sottoscritto il Foglio Patti e condizioni, il RUP procede alla pubblicazione del decreto di affidamento su B&S di Regione Lombardia e procede all'inserimento delle necessarie schede nel modulo PECP (Piattaforma Esecuzione Contratti Pubblici), proseguendo ad aggiornare le stesse per tutta la durata del contratto.
12. Il RUP verifica, utilizzando il FVOE o le altre piattaforme necessarie, il 10% delle dichiarazioni presentate ai sensi del precedente punto 4: nel caso attenendosi alle seguenti modalità:
 a) i controlli a campione vengono effettuati alla fine di ogni semestre;
 b) l'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità stabilite, ad inizio di ogni anno da ciascuna Direzione Generale e Centrale della Giunta regionale, tali da garantire la casualità dell'incidenza del controllo. Qualora si opti per il metodo del sorteggio del campione, questo avviene mediante l'utilizzo di un'applicazione software per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato e ordinato cronologicamente degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato;
 c) le operazioni di controllo vengono riportate in apposito processo verbale.

 Nel caso in cui la percentuale corrisponda a un numero decimale, quest'ultimo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
13. Laddove all'esito delle verifiche il RUP riscontri la non veridicità di quanto risultante dalle dichiarazioni, è instaurato un contradditorio con gli operatori economici interessati. Qualora, esperito il contraddittorio, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
14. Al termine di ogni semestre la Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti effettua un monitoraggio degli affidamenti effettuati dalle varie Direzioni Generali e Centrali al fine di valutare, con le funzioni competenti, possibili azioni per la successiva aggregazione dei fabbisogni.

Art. 10 - Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000

1. È individuato nel dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice.
2. Al fine di garantire la concorrenza e il rispetto del principio di economicità, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso

tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

3. Il RUP procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione: pertanto, nel caso in cui due consecutivi affidamenti, indipendentemente dalla Direzione richiedente, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico per i contratti di fornitura o nello stesso settore di servizi e all'interno della medesima fascia di importo (tra € 40.000 e fino a € 140.000) l'affidamento non potrà essere disposto in favore del medesimo fornitore.
4. È attiva sulla piattaforma Sintel una funzionalità telematica, che consente di attuare il principio di rotazione in relazione ai precedenti affidamenti effettuati nella soglia e nel settore merceologico per i contratti di fornitura o nello stesso settore di servizi considerati.
5. Il RUP consulta gli operatori economici tramite indagini di mercato pubblicate sulla piattaforma Sintel o sul MEPA e sul profilo del committente: gli operatori interessati presentano, a corredo del preventivo, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento, oltreché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
6. Il RUP procede alla comparazione dei preventivi, eventualmente con il supporto della direzione richiedente, valorizzando nella valutazione l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli aspetti qualitativi e il prezzo.
7. Ferma restando l'applicazione del principio di rotazione, nella scelta dell'affidatario la stazione appaltante tiene conto di attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non identici ma analoghi all'oggetto della procedura, purché siano idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
8. L'affidamento è realizzato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice con la quale il RUP:
 a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
 b) individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta;
 c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 d) attesta il rispetto del principio di rotazione;
 e) approva il Foglio Patti e Condizioni per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.
9. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre, avuto riguardo, tra l'altro:
 a) alla notoria affidabilità del contraente;
 b) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

10. Il RUP provvede ad effettuare, prima dell'affidamento, i controlli previsti dal Codice sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dall'operatore economico sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, avvalendosi della funzionalità del FVOE.
11. L'affidatario sottoscrive il foglio patti e condizioni approvato dal RUP con il provvedimento di affidamento.
12. Una volta sottoscritto il Foglio Patti e condizioni, il RUP procede alla pubblicazione del decreto di affidamento su Bandi On Line di Regione Lombardia e procede all'inserimento delle necessarie schede nel modulo PECP (Piattaforma Esecuzione Contratti Pubblici), proseguendo ad aggiornare le stesse per tutta la durata del contratto.

Art. 11 - Acquisti di importo compreso tra € 140.000 e la soglia comunitaria

1. È individuato nel dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice.
2. Il RUP procede all'affidamento del servizio o della fornitura attraverso procedura negoziata senza bando.

 Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di manifestazioni di interesse "aperte" che prevedono:

 a) la pubblicazione sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente di un avviso, di regola per almeno quindici giorni, contenente gli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte;
 b) il successivo invito a presentare offerta rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nel termine stabilito nell'avviso.
3. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre che contiene gli elementi di cui all'art. 17, comma 1 del Codice, approva la documentazione di gara tra cui la bozza di foglio patti e condizioni e si conclude con il decreto di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, previa effettuazione di tutti i controlli previsti dal Codice sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dall'operatore economico sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, avvalendosi della funzionalità del FVOE.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata la commissione ai sensi dell'art. 51 del Codice, effettuando in seduta pubblica un sorteggio tra i nominativi proposti dal Dirigente richiedente il servizio o la fornitura.

 Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la valutazione dell'offerta è effettuata dal RUP.

5. Una volta sottoscritto il Foglio Patti e condizioni, il RUP procede alla pubblicazione del decreto di affidamento su Bandi On Line di Regione Lombardia e procede all'inserimento delle necessarie schede nel modulo PECP (Piattaforma Esecuzione Contratti Pubblici), proseguendo ad aggiornare le stesse per tutta la durata del contratto.

Art. 12 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente disciplina, si fa integrale rinvio al Codice, nonché alle successive modifiche o integrazioni di esso, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nella presente disciplina.

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. La presente disciplina è resa nota mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Amministrazione regionale e sulla intranet regionale.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2. La presente disciplina sostituisce integralmente quella approvata con la d.g.r. n. 3854 del 03 febbraio 2025.

D.g.r. 29 ottobre 2026 - n. XII/6986
PR FSE+ 2021/2027 priorità 1 «Occupazione» - ESO 4.1 - Azione A.3 «Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali»: Istituzione della misura «Lombardia genera valore - Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali», approvazione dei criteri applicativi e aggiornamento del piano pluriennale di attività di Finlombarda s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la Direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, e in particolare la Priorità 1 «Occupazione», Obiettivo specifico ESO4.1, nell'ambito della quale è stata prevista l'azione a.3 «Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali» finalizzata a promuovere le attività di imprenditoria sociale e culturale che forniscono opportunità di occupazione specificamente indirizzate a persone che necessitano di supporto al reinserimento sociale e lavorativo, favorendone l'inclusione attiva nel mercato del lavoro;
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- la d.g.r. n. XII/5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- il d.d.u.o. n. 6570 del 19 maggio 2026 che aggiorna il documento «Brand guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il d.d.u.o. n. 7182 del 29 maggio 2026 «Approvazione della versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – Revisione del SI.GE.CO. approvato con d.d.u.o. n. 9280 del 30 giugno 2025»;
- il d.d.u.o. n. 12185 del 18 settembre 2026 che approva l'aggiornamento 4.1 del Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027, quale modifica significativa della versione 4.0 (d.d.u.o. n. 7182 del 29 maggio 2026);
- il d.d.u.o. n. 13306 del 8 ottobre 2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del decreto n. 6113 del 11 maggio 2026;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;

Visti:

- la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Legge sulle Cooperative Sociali);
- la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», la quale riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Riforma dell'Impresa Sociale);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, registri, trattamento fiscale, vigilanza;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2020 n. 106, recante la disciplina delle procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;

- il decreto interministeriale del 19 maggio 2021 n. 107, recante il regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse;
- il decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, con il quale è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine iniziale di avvio operativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- la legge 4 luglio 2024, n. 104, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore;
- il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2025 n. 125, recante la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore;
- la legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;
- la legge regionale 8 ottobre 2026, n. 25 «Misure per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche e delle imprese sociali»;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale in data 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), e in particolare il Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini» – Ambito 2.2. «Sostegno alla persona e alla famiglia», Obiettivo strategico 2.2.4 «Promuovere il Terzo Settore, l'associazionismo e le esperienze di cittadinanza attiva», che prevede azioni di sostegno alla funzione sociale del Terzo Settore, cruciale per lo sviluppo della comunità e l'efficacia delle politiche pubbliche;

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 (n. C72023/1344) sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale;
- il Piano d'azione nazionale dell'economia sociale in attuazione della raccomandazione del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (c/2023/1344) esaminato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2026;

Considerato che le imprese sociali:

- rappresentano una componente qualificante dell'economia sociale e del sistema regionale di welfare, in quanto coniugano lo svolgimento di attività economiche di interesse generale con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, contribuendo alla produzione di valore economico e sociale per le persone e le comunità;
- svolgono un ruolo rilevante nel sistema dei servizi di interesse generale, concorrendo a rispondere ai bisogni sociali, educativi, sociosanitari e di inclusione delle persone, anche attraverso lo sviluppo di servizi innovativi, accessibili e di prossimità, in grado di intercettare bisogni emergenti e di integrare l'offerta pubblica;
- costituiscono altresì una componente significativa del sistema occupazionale, caratterizzandosi per la capacità di generare opportunità di occupazione, qualificazione professionale e inserimento lavorativo, anche a favore delle persone in condizioni di svantaggio o vulnerabilità;

Dato atto che:

- il rafforzamento della capacità imprenditoriale, organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese sociali rappresenta pertanto un obiettivo di interesse pubblico, in quanto può contribuire congiuntamente alla crescita e alla qualità dell'occupazione, al miglioramento dell'offerta di servizi di interesse generale e alla produzione di impatti sociali positivi a beneficio dei cittadini e dei territori;
- il PR FSE+ 2021–2027 di Regione Lombardia, nell'ambito della Priorità 1 – Occupazione, Obiettivo specifico ESO4.1, prevede, attraverso l'Azione a.3 «Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali», interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese sociali e degli enti del Terzo settore che esercitano attività economiche, anche mediante il ricorso a strumenti finanziari volti a facilitarne l'accesso al credito;

Preso atto che, ai sensi dell'art.58, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, è stata effettuata dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità una Valutazione ex ante in merito all'istituzione di uno strumento finanziario a favore delle imprese sociali, formalizzata con protocollo J2.2026.0091791 del 19 ottobre 2026 dal dirigente responsabile dell'azione a.3 del PR FSE+ 2021-2027 all'Autorità di Gestione del Programma;

Rilevato che:

- la configurazione delle imprese sociali, caratterizzate dall'esercizio, in via stabile e principale, di attività d'impresa di interesse generale risulta particolarmente coerente con l'attivazione di uno strumento finanziario finalizzato a sostenere programmi di investimento e sviluppo, nei quali il rafforzamento della sostenibilità economico-finanziaria dell'attività d'impresa costituisce un presupposto per il consolidamento dell'occupazione e per l'ampliamento e la qualificazione dei servizi di interesse generale;
- la suddetta valutazione ex ante dello strumento finanziario evidenzia la presenza di una pluralità di fattori che possono ostacolare l'accesso al credito delle imprese sociali, riconducibili, tra l'altro, alla limitata disponibilità di garanzie patrimoniali, alla specificità dei modelli economici e delle fonti di ricavo, alle asimmetrie informative e alla difficoltà degli ordinari sistemi di valutazione del merito creditizio di cogliere adeguatamente le caratteristiche e le potenzialità delle attività di interesse generale;
- tali fattori possono determinare un disallineamento tra il fabbisogno finanziario delle imprese sociali e le condizioni di accesso al credito ordinario, comportando il rischio di rinvio, ridimensionamento o mancata realizzazione di investimenti economicamente sostenibili e potenzialmente capaci di generare ricadute positive sul piano economico, occupazionale e sociale;
- le esigenze finanziarie delle imprese sociali non riguardano esclusivamente l'acquisizione di beni strumentali, ma comprendono anche il rafforzamento delle competenze manageriali e professionali, l'innovazione dei modelli organizzativi e di servizio, la digitalizzazione, la diversificazione delle attività e delle fonti di ricavo, nonché il sostegno al capitale circolante necessario all'avvio e allo sviluppo delle attività;
- la natura composita di tali fabbisogni e la necessità di conciliare sostenibilità economica e perseguimento di finalità di interesse generale rendono opportuno prevedere forme di sostegno finanziario adeguate alle specificità delle imprese sociali, in grado di favorire l'accesso alle risorse senza compromettere la capacità prospettica di rimborso e la sostenibilità degli investimenti;

Ritenuto pertanto:

- di dare attuazione all'Azione a.3 «Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali» del PR FSE+ 2021–2027 mediante l'istituzione di uno strumento finanziario dedicato al sostegno dei processi di crescita, consolidamento e innovazione delle imprese sociali operanti sul territorio regionale;
- di individuare quali destinatari finali dello strumento esclusivamente le imprese sociali, in considerazione della loro specifica qualificazione giuridica, della natura imprenditoriale delle attività esercitate e della capacità di coniugare sostenibilità economico-finanziaria, sviluppo occupazionale e perseguimento di finalità di interesse generale;

- di orientare il sostegno alla realizzazione di Piani di sviluppo, finalizzati a rafforzare la competitività, la capacità imprenditoriale e la sostenibilità economico-finanziaria delle imprese sociali, a promuovere l'innovazione, la qualità e l'ampliamento dei servizi di interesse generale e a favorire la crescita e la qualificazione dell'occupazione, anche attraverso l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio o vulnerabilità;
- di configurare lo strumento finanziario mediante una combinazione di finanziamento agevolato rimborsabile e contributo a fondo perduto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060, al fine di migliorare le condizioni di accesso alle risorse finanziarie e favorire la realizzazione di investimenti che, pur caratterizzati da sostenibilità economica, possono presentare tempi di ritorno e capacità di generazione dei flussi finanziari non pienamente compatibili con le ordinarie condizioni del credito;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'«*in-house providing*», concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti ma garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda s.p.a. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda s.p.a. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n. 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti per l'individuazione di soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Valutato pertanto di conferire a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo istituito con Legge Regionale 8 ottobre 2026, n. 25 «Misure per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche e delle imprese sociali»;

Vista la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 3 febbraio 2025 e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2027, che agli articoli 4 e 5, tra l'altro prevede, ai sensi dell'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, quanto segue:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale;
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale;

Richiamata la d.g.r. 30 dicembre 2025, n. 5605 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i Programmi Pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, poi aggiornati con d.g.r. 3 agosto 2026, n. 6691;

Rilevato che si rende necessario l'ulteriore aggiornamento del Programma Pluriennale di Finlombarda s.p.a. per l'inserimento dell'attività di gestione del Fondo come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito altresì che, sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2021/1060, dopo tale aggiornamento si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, un apposito Accordo di Finanziamento che comprenderà tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità che saranno indicate nell'Accordo di Finanziamento:

- effettuerà l'attività di istruttoria nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettuerà le attività relative all'erogazione del prestito e del contributo a fondo perduto assumendo gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni;
- effettuerà le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

Ritenuto di approvare i criteri per l'attuazione della misura «Lombardia Genera Valore – Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali» come da Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con dotazione finanziaria di euro 14.500.000 comprensive delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 600.000,00, oltre IVA del 22% che trovano copertura a valere sui seguenti capitoli:

Capitolo	*Es. 2026*	*Es. 2027*	*Es. 2028*	*Es. 2029*
12.08.104. 017954 «PR FSE+2021-2027- Quota Regione-Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate»	783.000,00	1.719.000,00		
Capitolo 12.08.104 017949 «PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate»	1.740.000,00	3.820.000,00		
Capitolo 12.08.104 017953 «PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - T	1.827.000,00	4.011.000,00		
TOTALE	**4.350.000,00**	**9.550.000,00**		

COSTI DI GESTIONE				
Capitolo	*Es. 2026*	*Es. 2027*	*Es. 2028*	*Es. 2029*
12.08.103 017955 «PR FSE+2021-2027- Quota Regione -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche»	2.160,00	32.400,00	43.200,00	30.240,00
12.08.103 017946 «PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche»	4.800,00	72.000,00	96.000,00	67.200,00
12.08.103 017948 «PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche	5.040,00	75.600,00	100.800,00	70.560,00

COSTI DI GESTIONE				
Capitolo	*Es. 2026*	*Es. 2027*	*Es. 2028*	*Es. 2029*
TOTALE	**12.000,00**	**180.000,00**	**240.000,00**	**168.000,00**

IVA STRUMENTI FINANZIARI				
Capitolo	*Es. 2026*	*Es. 2027*	*Es. 2028*	*Es. 2029*
01.12.110.010995 IVA Strumenti finanziari	2.640,00	39.600,00	52.800,00	36.960,00

Dato atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

Richiamata la d.g.r. 7 novembre 2022, n. 7269 «Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 22 marzo 2021, n. 4456»;

Precisato che la concessione e l'erogazione del contributo è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ritenuto che, con riferimento agli interventi inquadrati secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831:

- la concessione del contributo non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del citato Regolamento (UE) 2023/2831;
- il contributo non sarà concesso ad enti che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;
- i soggetti richiedenti, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che: informi sui legami ai sensi delle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, attesti di non operare nei settori esclusi e di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile, rideterminando il contributo ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del d.m. n. 115/2017;
- è consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili; Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie, occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;

Ritenuto di demandare al dirigente responsabile dell'azione a.3 del PR FSE+ 2021-2027 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità:

- la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo;
- gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali l'adozione dell'Avviso Pubblico attuativo della misura in coerenza con quanto indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la registrazione della misura d'aiuto nel Registro degli aiuti nazionale (codice CAR) nonché la registrazione della concessione degli aiuti individuali (COR) e loro eventuale modifica (COVAR) in ottemperanza agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti di cui alla l. 234/2012;

Dato atto che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 «VII Provvedimento Organizzativo 2024» che si è espresso favorevolmente nella seduta del 13 ottobre 2026;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 13 ottobre 2026;
- dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, mediante parere favorevole acquisito con prot. J2.2026.0092451 del 20 ottobre 2026;

Atteso che la misura è stata presentata al Forum Terzo Settore e al CSV Lombardia in data 14 ottobre 2026;

Visti:

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul portale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it ;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di conferire a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo istituito con legge regionale 8 ottobre 2026, n. 25 «Misure per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche e delle imprese sociali» e di aggiornare il Programma Pluriennale di attività della suddetta società come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i criteri per l'attuazione della misura «Lombardia Genera Valore - Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali» e di approvarne i criteri applicativi come da Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. di destinare all'attuazione della misura risorse per complessivi euro 14.500.000,00, comprensive delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 600.000,00, oltre IVA del 22% che trovano copertura a valere sui seguenti capitoli:

5. Capitolo	Es. 2026	Es. 2027	Es. 2028	Es. 2029
12.08.104. 017954 «PR FSE+2021-2027- Quota Regione-Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate»	783.000,00	1.719.000,00		
Capitolo 12.08.104 017949 «PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate»	1.740.000,00	3.820.000,00		
Capitolo 12.08.104 017953 «PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - T	1.827.000,00	4.011.000,00		
TOTALE	**4.350.000,00**	**9.550.000,00**		

COSTI DI GESTIONE				
Capitolo	**Es. 2026**	**Es. 2027**	**Es. 2028**	**Es. 2029**
12.08.103 017955 «PR FSE+2021-2027- Quota Regione -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche»	2.160,00	32.400,00	43.200,00	30.240,00
12.08.103 017946 «PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche»	4.800,00	72.000,00	96.000,00	67.200,00
12.08.103 017948 «PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche	5.040,00	75.600,00	100.800,00	70.560,00
TOTALE	**12.000,00**	**180.000,00**	**240.000,00**	**168.000,00**

IVA STRUMENTI FINANZIARI				
Capitolo	**Es. 2026**	**Es. 2027**	**Es. 2028**	**Es. 2029**
01.12.110.010995 IVA Strumenti finanziari	2.640,00	39.600,00	52.800,00	36.960,00

5. di demandare al dirigente responsabile dell'azione a.3 del PR FSE+ 2021-2027 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità:

- la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo;
- gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali l'adozione dell'Avviso Pubblico attuativo della misura in coerenza con quanto indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

——— • ———

ALLEGATO A

Aggiornamento Prospetto di raccordo attività 2026 - 2028

		2026			2027			2028								2029			2030		
Nuova attività	**Codice PPA**	***costo complessivo (con IVA)***	***costi esterni (con IVA)***	***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)**	**costo complessivo (con IVA)**	***costi esterni (con IVA)***	***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)**	**costo complessivo (con IVA)**	***costi esterni (con IVA)***	***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)**	**Capitolo**	**Corrente/Capitale**	**Missioni**	**Programmi**	**DIREZIONE COMPETENTE**	**costo complessivo (con IVA)**	***costi esterni (con IVA)***	***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)**	**costo complessivo (con IVA)**	***costi esterni (con IVA)***	***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)**
Fondo per lo Sviluppo delle Imprese Sociali FSE+	na	2.160,00	-	2.160,00	32.400,00	394,21	32.005,79	43.200,00	1.071,91	42.128,09	17955	corrente	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità	30.240,00	121,78	30.118,22	-	-	-
		4.800,00	-	4.800,00	72.000,00	876,03	71.123,97	96.000,00	2.382,03	93.617,97	17946	corrente	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità	67.200,00	270,63	66.929,37	-	-	-
		5.040,00	-	5.040,00	75.600,00	919,83	74.680,17	100.800,00	2.501,13	98.298,87	17948	corrente	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità	70.560,00	284,16	70.275,84	-	-	-
IVA Compensi gestione Fondo per lo Sviluppo delle Imprese Sociali FSE+	na	2.640,00	-	2.640,00	39.600,00	481,81	39.118,19	52.800,00	1.310,12	51.489,88	10995	corrente	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità	36.960,00	148,85	36.811,15	-	-	-

TITOLO MISURA	**CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "LOMBARDIA GENERA VALORE - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIALI"**
FINALITÀ	Obiettivo generale della misura è sostenere lo sviluppo delle imprese sociali lombarde, promuovendo le attività di imprenditoria sociale e culturale che generano occupazione e favoriscono l'inclusione attiva nel mercato del lavoro delle persone che necessitano di supporto al reinserimento sociale e lavorativo. In coerenza con l'Azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali" del PR FSE+ Lombardia 2021-2027, la misura favorisce il rafforzamento dell'economia sociale attraverso interventi volti a sostenere l'accesso al credito e il consolidamento delle imprese sociali. A tal fine, l'iniziativa sostiene i fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione di piani di sviluppo, innovazione, consolidamento ed espansione delle attività e servizi di interesse generale, comprese le esigenze di capitale circolante necessarie a garantirne la continuità operativa e l'attuazione delle strategie di crescita. In particolare, lo strumento è diretto a sostenere i seguenti obiettivi specifici: a) **rafforzare la competitività, la capacità imprenditoriale e la sostenibilità economico-finanziaria delle imprese sociali**, favorendo lo sviluppo e la diversificazione delle attività e delle fonti di ricavo, l'ampliamento dell'offerta di servizi, anche attraverso lo sviluppo di servizi rivolti al mercato o caratterizzati da una maggiore capacità di generazione di ricavi, l'accesso a nuovi mercati e segmenti di utenza e l'adozione di modelli organizzativi e di business capaci di accrescere la capacità dell'impresa di generare ulteriori entrate e di consolidare nel tempo la propria autonomia economica e finanziaria; b) **favorire la crescita e la qualità dell'occupazione nel settore dell'economia sociale**, attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali, la stabilizzazione dell'occupazione esistente, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, e la qualificazione e lo sviluppo delle competenze funzionali all'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini;

	c) **rafforzare la qualità, l'efficacia, l'accessibilità e l'innovazione dei servizi di interesse generale**, contribuendo allo sviluppo del welfare di prossimità, attraverso il potenziamento della capacità delle imprese sociali di intercettare e rispondere ai bisogni sociali, anche emergenti, e di offrire servizi maggiormente integrati, flessibili e rispondenti alle esigenze delle persone e delle comunità.
PRS-S DELLA XII LEGISLATURA	Pilastro n. 2 Lombardia al servizio dei cittadini. Ambito strategico 2.2. Sostegno alla persona e alla famiglia. Obiettivo strategico 2.2.4. Promuovere il terzo settore, l'associazionismo e la cittadinanza attiva
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria è pari a euro 14.500.000 comprensive delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 600.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ Lombardia 2021-2027, in particolare sull'Azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali". Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FSE+ 2021-2027 Priorità 1 Occupazione - ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.
REGIME DI AIUTO	L'agevolazione è concessa ed erogata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito, Regolamento de minimis) con particolare riferimento agli articoli 1(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione dell'aiuto (inteso come sommatoria del contributo a fondo perduto e dell'ESL relativo al

	finanziamento) comporti per l'impresa unica il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti, riducendo la componente di contributo a fondo perduto. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto della massima intensità consentita dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie, occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.. Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo ammissibile e nel rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore.
DESTINATARI FINALI	Possono presentare domanda di partecipazione le Imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112 e ss.mm.ii, incluse le cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 in possesso dei seguenti requisiti (risultanti da visura camerale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla misura: - siano regolarmente costituite da almeno 12 mesi, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese e, ai sensi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017, nella sezione "Imprese sociali" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4 D.Lgs. n.117/2017); - abbiano una o più sedi operative in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) presso cui realizzare gli interventi previsti dal Piano di sviluppo.

	Sono esclusi i soggetti che: - rientrino nei settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. In particolare, rientrino, a livello di codice ATECO primario, nella Sezione A – "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione ISTAT ATECO 2025, fatta eccezione per le imprese sociali che svolgono attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, per le quali i ricavi derivanti dalle attività d'impresa di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017; - appartengono alla Categoria "Cooperative di edilizia e abitazione", prevista dall'Albo delle Società Cooperative; L'Avviso disciplinerà le ulteriori cause di esclusione previste dalla normativa vigente e applicabili alla misura.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Ai fini dell'accesso all'agevolazione, l'impresa sociale deve presentare un Piano di sviluppo nel quale devono essere descritti in maniera puntuale, coerente e verificabile i fabbisogni dell'organizzazione, gli obiettivi perseguiti, le azioni previste, le risorse necessarie e i risultati attesi. Il Piano deve, in particolare, dimostrare come l'agevolazione richiesta sia funzionale allo sviluppo di nuove opportunità di espansione per l'imprenditoria sociale attraverso il rafforzamento della capacità dell'impresa di operare in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo e di generare risultati positivi sotto il profilo occupazionale e sociale. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere fisicamente completati o pienamente attuati successivamente alla concessione dell'agevolazione in conformità all'art. 58 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.; Il Piano deve sviluppare obbligatoriamente almeno una delle aree strategiche di intervento di cui ai punti 1, 2 e 3. L'area strategica di cui al punto 4 può essere attivata esclusivamente in combinazione con almeno una delle predette aree e non può, pertanto, costituire l'unica area di intervento del Piano. 1. **Innovazione organizzativa, efficientamento dei processi e rafforzamento della capacità gestionale,** attraverso interventi finalizzati a rafforzare la capacità organizzativa, gestionale e manageriale dell'impresa sociale e a migliorare

	l'efficienza e la qualità dei processi, anche attraverso l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, gestionali, tecnologici e digitali. 2. **Innovazione, qualificazione e diversificazione dei servizi,** attraverso interventi finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi di interesse generale e al miglioramento di quelli esistenti, attraverso l'innovazione dei modelli di servizio, delle modalità di accesso, presa in carico ed erogazione e una maggiore capacità di intercettare e rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità. 3. **Sviluppo, diversificazione e posizionamento dell'impresa sul mercato,** attraverso Interventi finalizzati a rafforzare la competitività e la sostenibilità economica dell'impresa sociale attraverso l'espansione e la diversificazione delle attività, dei servizi, dei mercati e delle fonti di ricavo, favorendo una maggiore capacità dell'impresa di generare ulteriori entrate e di consolidare nel tempo la propria autonomia economica e finanziaria. 4. **Sviluppo delle risorse umane, crescita occupazionale e inclusione lavorativa,** attraverso Interventi finalizzati a rafforzare il capitale umano dell'impresa sociale e a sostenere la crescita e la qualità dell'occupazione connessa alla realizzazione del Piano di sviluppo. Ai fini dell'ammissibilità, il Piano di sviluppo presentato dalle imprese sociali deve prevedere: - un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00; - un importo di spesa massimo concedibile di euro 250.000,00 per le imprese con almeno due bilanci annuali approvati e regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso; - un importo di spesa massimo concedibile di euro 150.000 per le imprese con meno di due bilanci annuali approvati e regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso (startup).

\TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione per le imprese sociali copre fino al 100% delle spese ammissibili e si compone, ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1060/2021, di: - un finanziamento a tasso agevolato, a copertura del 60% delle spese ammissibili, concesso ai sensi della D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022[1] ed erogato dal Soggetto Gestore; - un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, erogato dal Soggetto Gestore. Il finanziamento a tasso agevolato ha le seguenti caratteristiche: - Importo massimo concedibile: fino a euro 150.000,00; - Tasso di interesse: fisso pari a 0%; - Durata: compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 7 anni, incluso un preammortamento ordinario previsto di 24 mesi; - Garanzie: il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento a tasso agevolato è determinato in funzione della classe di rischio attribuita in base alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022; - Rimborso: in rate costanti posticipate semestrali. Il contributo a fondo perduto è concedibile fino ad un massimo di euro 100.000,00 e comunque in misura non superiore al 40% delle spese ammissibili. L'agevolazione sotto forma di contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato (intesa come sommatoria del contributo e dell'ESL relativo al finanziamento a tasso agevolato).
SPESE AMMISSIBILI	L'agevolazione concessa è destinata a sostenere la realizzazione del Piano di sviluppo e può finanziare spese funzionali agli interventi previsti dal Piano sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione. Le spese e i fabbisogni finanziari devono essere coerenti con le finalità dello strumento e con le aree strategiche di intervento individuate nel Piano, risultare direttamente funzionali alla sua realizzazione ed essere adeguate e proporzionate rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi.

[1] *La D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 prevede che in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali è possibile concedere un finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se il Finanziamento è ≤ 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.*

	L'agevolazione può essere destinata alla copertura delle seguenti tipologie di spesa coerenti con il Piano di sviluppo presentato: **A. beni materiali e immateriali** Acquisizione di beni materiali e immateriali necessari all'innovazione, allo sviluppo, al consolidamento o all'espansione delle attività e dei servizi dell'impresa sociale quali: - acquisto di software, applicativi, licenze, piattaforme e soluzioni digitali per la gestione dei processi, dei dati, dei servizi e dell'utenza, i costi per servizi software di tipo cloud e saas sono ammissibili per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio; - acquisto di strumenti e soluzioni digitali funzionali allo sviluppo di nuovi servizi, canali di erogazione o modalità di relazione con utenti e clienti; - acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e hardware; L'acquisto dei beni materiali e immateriali deve essere necessario per il conseguimento degli obiettivi del Piano di sviluppo. **B.1. servizi per lo sviluppo organizzativo, manageriale, commerciale** Acquisizione di servizi di consulenza specialistici direttamente funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo quali: - consulenza organizzativa, gestionale e manageriale; - progettazione e innovazione dei processi e dei modelli di servizio; - digitalizzazione e introduzione di nuovi modelli organizzativi; - sistemi di pianificazione, controllo di gestione e monitoraggio delle performance; - sistemi e metodologie di monitoraggio e valutazione dei risultati e dell'impatto sociale; - analisi e sviluppo di nuovi mercati, servizi e segmenti di utenza o clientela; - definizione di strategie di sviluppo commerciale, posizionamento, marketing strategico e rebranding funzionali agli obiettivi del Piano.

	B.2. servizi per lo sviluppo delle competenze e del capitale umano Spese funzionali all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze necessarie alla realizzazione del Piano: - sevizi di formazione connessi al rafforzamento delle competenze manageriali, organizzative e gestionali; - sevizi di formazione connessi allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e specialistiche; - servizi di formazione connessi all'introduzione di nuovi servizi, processi, tecnologie o modelli organizzativi. **C. nuova occupazione connessa al Piano di sviluppo** Spese per il personale relative a nuove assunzioni direttamente riconducibili alla realizzazione del Piano di sviluppo e funzionali, in particolare: - all'avvio o al potenziamento di servizi; - all'espansione o diversificazione delle attività; - all'introduzione di nuove funzioni organizzative; - allo sviluppo di nuovi mercati o segmenti di utenza; - all'acquisizione di nuove professionalità tecniche, specialistiche o manageriali; - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, vulnerabili o a rischio di esclusione sociale. Le modalità, la durata e gli eventuali limiti di finanziabilità dei costi relativi alle nuove assunzioni sono definiti dall'Avviso attuativo. **D. Spese inerenti al capitale circolante funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo** L'agevolazione può essere destinata alla copertura delle spese di capitale circolante direttamente correlate al Piano di sviluppo, anche attraverso l'applicazione, ove applicabili, delle opzioni di costo semplificate di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. artt. 54 e 55. Possono rientrare in tale ambito: - acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e costituzione delle scorte necessarie all'avvio o all'incremento delle attività; - canoni di locazione degli immobili utilizzati per le attività oggetto del Piano per un massimo di 15 mesi; - spese per utenze e altri costi operativi direttamente connessi all'avvio o all'espansione delle attività;

	- canoni di leasing e noleggio relativi a impianti, macchinari, attrezzature e altre dotazioni funzionali alla realizzazione del Piano. Il fabbisogno di capitale circolante finanziato deve risultare coerente e proporzionato rispetto alle dimensioni del Piano e alle esigenze generate dalla sua attuazione e non può essere finalizzato alla mera copertura di squilibri finanziari, perdite o passività pregresse non riconducibili al programma di sviluppo. **E. Spese per commissioni per il rilascio di garanzie, nel limite massimo del 2% delle spese ammissibili, strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del Piano di sviluppo** Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00. Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili, delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Le domande di partecipazione all'avviso attuativo sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 13 comma 2 lett. A) del Codice degli Incentivi, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle stesse sulla piattaforma Bandi e Servizi. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria sarà possibile la presentazione di ulteriori domande in lista di attesa sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa del Fondo gestito dal Soggetto Gestore, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le domande in lista di attesa potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria o a seguito di stanziamenti aggiuntivi.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi nei tempi e secondo le modalità indicate nell'avviso attuativo. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede una istruttoria formale e una di merito a cura del Soggetto Gestore

	La valutazione di merito è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti): • qualità del soggetto proponente – punti 20; • coerenza esterna, qualità e sostenibilità del Piano di sviluppo – punti 70; • promozione dei principi orizzontali – punti 5; • criteri premiali – punti 5. I punteggi di premialità saranno attribuiti ai progetti che prevedono l'attivazione di opportunità di inserimento lavorativo rivolte a persone che partecipano o hanno partecipato a interventi di inclusione attiva finanziati nell'ambito del PR FSE+ Lombardia, favorendo la continuità tra i percorsi di accompagnamento e inclusione e l'accesso al mercato del lavoro. Sono ammessi i progetti con un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 60 punti al netto delle premialità. Nella fase di istruttoria di merito, il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit Scoring per startup) di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 e determina il quadro cauzionale per ciascuna impresa, ove applicabile; non sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da 11 a 12 (o 5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) e "unrated" (UN). Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, i progetti presentati dovranno raggiungere un punteggio minimo pari a 60 punti/100 punti. I criteri premiali non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'eleggibilità all'agevolazione. Conclusa la fase di valutazione di merito il Responsabile del procedimento per la fase di concessione procede all'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione o di rigetto della domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo a fondo perduto è erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili, ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione da parte del competente Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, fermo restando che le spese validate devono essere almeno pari al 60% di quelle ammesse. Il finanziamento a tasso agevolato è erogato dal Soggetto Gestore in anticipazione fino ad un massimo del 60% a seguito della sottoscrizione del contratto di agevolazione e presentazione, ove applicabile, delle garanzie richieste; il saldo viene erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione da parte del competente Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, fermo restando che le spese validate devono essere almeno pari al 60% di quelle ammesse.
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	I Piani di sviluppo devono essere realizzati e conclusi entro un termine massimo di 15 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata della durata massima di 3 mesi su richiesta.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: impatti positivi Pari opportunità: positivo in quanto il piano di sviluppo è volto ad accrescere le opportunità di occupazione rivolte alle persone a rischio di discriminazione ed esclusione dal mercato del lavoro Parità di genere: positivo in quanto il piano di sviluppo è volto ad accrescere le opportunità di occupazione femminile
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di output: Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute

D.g.r. 29 ottobre 2026 - n. XII/7005
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di valorizzazione e promozione dei presepi e della tradizione presepistica lombarda - Edizione 2026-2027

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale del 12 ottobre 2026, n. 26 «Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi», in particolare l'art. 7 «Bando regionale per il sostegno ai presepi e alla tradizione presepistica lombarda»;
- la legge regionale del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo», in particolare l'art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale): la Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale. Per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione UNESCO del 2003, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità;
- la legge regionale del 7 agosto 2026, n. 22 «Assestamento al bilancio 2026-2028 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023, Pilastro 6 «Lombardia Protagonista», nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo;
- la d.c.r. n. XII/1580 del 30 giugno 2026 «Programma triennale per la Cultura 2026-2028, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo)»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- la d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- la d.g.r. n. XI/4829 del 28 luglio 2025 «Proroga della scadenza e aumento della dotazione della misura di aiuto sa. 106247 determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025 e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. XI/7813/2023»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25 marzo 2015;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:
 a) i punti 2.6 relativi all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
 b) il punto 6. 3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;
- gli Orientamenti della Commissione EU per il settore della ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), in particolare il paragrafo 2.1.1;
- il considerato (72) del Reg. UE 651/2014, che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Dato atto che Regione Lombardia, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale del 12 ottobre 2026, n. 26 «Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi»:

- riconosce il valore del patrimonio artistico, storico e culturale legato alla tradizione presepistica, in quanto espressione significativa dell'identità storica, culturale e sociale delle comunità locali, che si manifesta attraverso una pluralità di forme, tecniche realizzative, materiali e interpretazioni, espressione delle specificità dei singoli territori;
- sostiene progettualità che valorizzino e promuovano i presepi e la tradizione presepistica lombarda;
- sostiene la tradizione presepistica lombarda per la diffusione della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio immateriale, storico, artistico e religioso regionale;

Considerato che con la legge sopra citata:

- il Consiglio impegna la Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, ad attuare quanto previsto nell'art. 7 istituendo un bando annuale per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro che realizzano presepi viventi, presepi fissi o installazioni presepistiche temporanee o permanenti sul territorio regionale;
- all'art. 9 della citata legge regionale, in sede di prima applicazione e limitatamente all'anno 2026, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare gli interventi previsti dalla presente legge mediante modalità semplificate e sperimentali e a tal fine, definisce criteri e modalità assicurando il sostegno a iniziative di valorizzazione e promozione della tradizione presepistica lombarda;

Considerato che, anche in coerenza con gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, finalizzati ad ampliare e diversificare l'offerta culturale e a sostenere il sistema culturale lombardo, Regione Lombardia intende, per l'anno 2026, incentivare e sostenere, mediante la concessione di contributi regionali, progettualità che valorizzino e promuovano i presepi e la tradizione presepistica lombarda, ricorrendo a procedure semplificate al fine di garantire tale obiettivo, come previsto all'art. 9 della citata legge regionale;

Ritenuto pertanto:

- di sostenere le attività che soggetti pubblici e privati realizzano per la valorizzazione della tradizione presepistica lombarda;
- di procedere, a tal fine, alla definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi, per l'anno 2026, a sostegno di progetti di valorizzazione e promozione dei presepi e della tradizione presepistica lombarda (Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. n. XI/7813/2023 (prorogata dalla d.g.r. n. XI/4829 del 28 luglio 2025), del capitolo 2.6. della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, e gli Orientamenti della Commissione EU per il settore della ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), in particolare il paragrafo 2.1.1, che i contributi di cui al presente provvedimento, non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono nemmeno potenzialmente sugli scambi tra Stati membri della U.E.;

Dato atto che con l'adozione di un successivo provvedimento del Dirigente della Struttura competente della Direzione Cultura, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, saranno definiti le modalità e i termini di presentazione dei progetti, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione, la previsione di apposito Nucleo di valutazione, nonché le modalità di accettazione, di concessione e liquidazione dei contributi, di rendicontazione, di verifica e decadenza dai benefici, relativamente agli ambiti di intervento di cui al predetto Allegato A (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

Ritenuto, infine, opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti e iniziative di valorizzazione e promozione dei presepi e della tradizione presepistica lombarda – Edizione 2026-2027, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le risorse per la concessione dei contributi a sostegno delle iniziative di valorizzazione della tradizione presepiale per il 2026-2028, in attuazione della legge regionale del 12 ottobre 2026, n. 26, art. 7, ammontano complessivamente a eu-

ro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 su ogni esercizio 2026, 2027, 2028;

Dato atto che lo stanziamento di euro 222.222,00 a copertura della procedura erogativa per il 2026-2027 trova copertura nel bilancio di esercizio di Regione Lombardia sui seguenti capitoli:

- 05.02.104.018014 «Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi ad amministrazioni locali» per un totale di euro 111.111,00 di cui euro 100.000,00 nel 2026, euro 11.111,00 nel 2027;
- 05.02.104.018015 «Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi ad istituzioni sociali private» per un totale di euro 111.111,00 di cui euro 100.000,00 nel 2026, euro 11.111,00 nel 2027;

Dato atto che con successiva deliberazione saranno definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi a sostegno della valorizzazione dei presepi lombardi in attuazione dell'art. 7 di cui alla legge regionale sopracitata per le edizioni 2027-2028;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di valorizzazione e promozione dei presepi e della tradizione presepistica lombarda – Edizione 2026-2027, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che le risorse per la concessione di contributi di cui al punto 1) ammontano a euro 222.222,00 trovano copertura nel bilancio di esercizio di Regione Lombardia sui seguenti capitoli:

- 05.02.104.018014 «Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi ad amministrazioni locali» per un totale di euro 111.111,00 di cui euro 100.000,00 nel 2026, euro 11.111,00 nel 2027;
- 05.02.104.018015 «Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi ad istituzioni sociali private» per un totale di euro 111.111,00 di cui euro 100.000,00 nel 2026, euro 11.111,00 nel 2027;

3. di demandare a un successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Cultura l'adozione di una procedura erogativa per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di valorizzazione e promozione dei presepi e della tradizione presepistica lombarda – Edizione 2026-2027, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto che con successiva deliberazione saranno definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi a sostegno della valorizzazione dei presepi lombardi in attuazione dell'art. 7 di cui alla legge regionale sopracitata per le edizioni 2027-2028;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato A

TITOLO	**APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRESEPI E DELLA TRADIZIONE PRESEPISTICA LOMBARDA – EDIZIONE 2026-2027**

FINALITÀ	Con riferimento agli Obiettivi strategici indicati dal PRS-S della XII legislatura, e in attuazione dell'art. 7 (Bando regionale per il sostegno ai presepi e alla tradizione presepistica lombarda) della legge regionale del 12 ottobre 2026, n. 26 "Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi", Regione Lombardia intende promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale legato alla tradizione presepistica nei territori lombardi. Il presepe rappresenta un'espressione significativa dell'identità storica, culturale e sociale delle comunità locali, che si manifesta attraverso una pluralità di forme, tecniche realizzative, materiali e interpretazioni, espressione delle specificità dei singoli territori. La tradizione presepistica costituisce, inoltre, un'importante occasione di trasmissione intergenerazionale dei saperi e delle abilità artigianali, favorendo la partecipazione, la coesione sociale e il senso di appartenenza comunitaria. La sua valorizzazione contribuisce pertanto a preservare e tramandare un patrimonio culturale immateriale diffuso, promuovendo al contempo la vitalità delle comunità e la conoscenza delle identità locali. In particolare, il bando per l'edizione 2026-2027 ha carattere sperimentale e, in coerenza con quanto previsto dalla legge, si prefigge i seguenti obiettivi specifici: ▪ valorizzare e promuovere i presepi e la tradizione presepistica lombarda; ▪ sostenere la tradizione presepistica lombarda per la diffusione della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio immateriale, storico, artistico e religioso regionale.
R.A. DEL PRS-S XII LGS.	Pilastro n. 6 "Lombardia protagonista" del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo.
SOGGETTI BENEFICIARI	Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti (ai sensi della L.R. 26 del 12/10/2026, art. 7, c.3):

	▪ Comuni e Unioni di Comuni; ▪ Parrocchie e istituzioni ecclesiastiche riconosciute; ▪ Istituzioni sociali private, Associazioni culturali, fondazioni, enti del Terzo settore, soggetti operanti in ambito presepistico senza fini di lucro. Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di partecipazione al bando.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Le attività ammissibili devono essere realizzate sul territorio lombardo. **Le proposte progettuali dovranno riguardare attività da realizzarsi a partire dal 1° giugno 2026 e concluse entro il 15 gennaio 2027.** Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività: ▪ **Realizzazione e allestimento di presepi viventi e presepi artistico-tradizionali.** Le manifestazioni e gli eventi devono essere documentati mediante elementi idonei a comprovarne con idonea documentazione la continuità nel tempo. ▪ **Iniziative di valorizzazione dell'arte presepistica** attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e delle giovani generazioni, anche mediante la collaborazione con istituzioni scolastiche e associazioni del territorio, favorendo la partecipazione e la trasmissione intergenerazionale della tradizione. I progetti presentati dovranno avere un **costo complessivo minimo pari a € 4.000,00.**
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse finanziarie ammontano a complessivi **€ 222.222,00** a valere sul bilancio regionale per le annualità 2026 e 2027 collocate sui capitoli di spesa: • 05.02.104.018014 "Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi ad amministrazioni locali" per un totale di euro 111.111,00 di cui euro 100.000,00 nel 2026, euro 11.111,00 nel 2027; • 05.02.104.018015 "Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi ad istituzioni sociali private" per un totale di euro 111.111,00 di cui euro 100.000,00 nel 2026, euro 11.111,00 nel 2027.

FONTE DI FINANZIAMENTO	Le risorse finanziarie stanziate sui rispettivi capitoli di spesa sono destinate esclusivamente al finanziamento delle domande ammissibili presentate dai soggetti appartenenti alla corrispondente categoria di beneficiari, individuata in relazione alla natura giuridica degli stessi. Non è pertanto prevista alcuna compensazione tra gli stanziamenti dei due capitoli, né il trasferimento di risorse dall'uno all'altro in funzione del numero o dell'importo delle domande ammissibili riferite a ciascuna categoria.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Il **contributo massimo erogabile è pari a € 20.000,00** e non potrà essere **superiore all'80% del costo complessivo del progetto approvato**. La percentuale del cofinanziamento del soggetto beneficiario non potrà essere in ogni caso inferiore al 20% del costo complessivo. Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. Il contributo assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto. In sede di rendicontazione, in caso di minori spese sostenute per la realizzazione del progetto, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente all'importo rimodulato. Il soggetto richiedente dovrà garantire: A) la copertura (anche con finanziamenti esterni) della parte rimanente del costo del progetto, indicando già in fase di presentazione della domanda le modalità e gli importi del cofinanziamento. B) La condivisione preventiva del piano e dei materiali di comunicazione inerenti al progetto. C) La messa a disposizione di Regione Lombardia, a conclusione dei progetti, di informazioni e dati relativi all'efficacia e agli impatti ottenuti.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi di cui al presente Bando, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo, non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono nemmeno potenzialmente sugli scambi tra Stati membri della U.E.
SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili potranno riguardare i costi sostenuti per le attività relative agli interventi ammissibili e verranno dettagliati nella procedura erogativa.

	Dovranno essere in ogni caso: • essere imputate al soggetto beneficiario; • comprensive o al netto di IVA in relazione al regime fiscale del beneficiario; • strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate nel progetto. Ai fini del calcolo del contributo saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute dai beneficiari **a partire dal 01/06/2026 sino al 15/01/2027.** Le regole di dettaglio riferite alle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, nonché gli adempimenti richiesti in sede di rendicontazione, saranno dettagliate nel bando. In ogni caso **la rendicontazione dei progetti dovrà essere inviata a Regione Lombardia tramite la piattaforma BeS entro il 31/03/2027.** Ciascun progetto dovrà prevedere azioni di comunicazione e diffusione dei risultati in termini di valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale ottenuti con il finanziamento regionale. Su tutti i materiali di comunicazione e promozione del progetto realizzati, dovrà essere riportato, con visibilità adeguata, il marchio completo di Regione Lombardia, attenendosi rigorosamente alle indicazioni del "Brand Book" di Regione Lombardia.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura a sportello, in ordine di arrivo cronologico delle domande, fino a **esaurimento della dotazione finanziaria stanziata sui rispettivi capitoli di spesa, in relazione alla natura dei soggetti beneficiari**. Le domande dovranno essere **presentate esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi Online**.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, da un Nucleo di valutazione costituito da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Cultura nominato con apposito decreto del Direttore Generale. L'istruttoria riguarderà la verifica delle condizioni di ammissibilità e la completezza documentale. Le domande saranno istruite nel rigoroso ordine di ricezione e, a seguito di verifica, sarà assegnato a ciascun soggetto un contributo pari all'80% delle spese ammissibili e fino al limite massimo di spesa previsto dal bando, fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande pervenute a seguito di esaurimento delle risorse disponibili non saranno istruite. Il procedimento di valutazione e di concessione del contributo si concluderà entro 30 giorni decorrenti dal termine per la presentazione della domanda. Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nella procedura attuativa di bando.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene concessa ed erogata fino a un **contributo massimo erogabile pari a € 20.000,00**. Il contributo **sarà liquidato in due soluzioni,** con le seguenti modalità: - nel 2026 90% a titolo di acconto a seguito dell'assegnazione dei contributi ai singoli beneficiari ammessi e finanziati; - nel 2027 saldo del 10% a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, da produrre entro e non oltre il 31/03/2027. Nel bando saranno specificate le modalità di rendicontazione.

D.g.r. 29 ottobre 2026 - n. XII/7015
Approvazione dei criteri del bando «Voucher di accelerazione - II edizione»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 15 gennaio 2018, n. 1 «Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione»;
- la legge regionale 7 agosto 2026, n. 22 «Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamati

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, in particolare laddove promuove la sinergia tra investimenti pubblici e privati per la valorizzazione e il rilancio economico dei propri territori attraverso la realizzazione di progettualità orientate a sostenere: l'attrattività del territorio e l'economia locale, mediante interventi in grado di innescare meccanismi di crescita attraverso la valorizzazione del capitale umano e dei prodotti locali;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/1993 che nel promuovere misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche, esclude dall'ambito di applicazione le misure agevolative erogate in forma di contributo al funzionamento e contributi in Regime de minimis;

Visto il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», limitatamente alle seguenti disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1;

Richiamato, inoltre, il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), approvato con d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6360, che evidenzia come nel triennio 2027-2029 saranno sostenuti progetti nel settore tessile e della moda per valorizzare la capacità delle imprese lombarde di coniugare tradizione, innovazione tecnologica e responsabilità, con impatto specifico in termini di responsabilità, sostenibilità tecnologico-produttiva e capacità di valorizzare la contaminazione tra competenze di eccellenza nelle diverse fasi della filiera per favorire la crescita competitiva.;

Richiamato il «Protocollo d'intesa per una strategia coordinata di transizione verso una filiera tessile e moda più sostenibile e circolare» (d.g.r. n. XII/5438/2025) sottoscritto con le più rappresentative associazioni di settore, per il rafforzamento della competitività delle imprese tessili e della moda che non può prescindere da una politica industriale che supporta la formazione e l'aggiornamento dei processi e delle tecnologie, di cui la presente iniziativa è un esempio di attuazione;

Richiamati:

- la d.g.r. del 9 febbraio 2026, n. XII/5733 di approvazione dei criteri per «Il riconoscimento degli incubatori e degli acceleratori d'impresa per la moda e il design e iscrizione all'elenco regionale»;
- l'Elenco regionale degli incubatori e degli acceleratori d'impresa per la moda e il design, di cui al d.d.u.o. 7784 del 15 giugno 2026 ed eventuali successivi aggiornamenti;

Rilevato che:

- risultano chiusi con successo i percorsi di accelerazione della II edizione del Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design in attuazione della d.g.r. XII/689 del 17 luglio 2023;
- il bando Voucher di accelerazione, in attuazione della d.g.r. XII/5943 del 30 marzo 2026, ha raccolto il consenso della rete di soggetti interessati così come delle associazioni di categoria e si è chiuso per esaurimento delle risorse;
- le iniziative sinora attivate in ambito di accelerazione d'impresa confermano l'importanza di sostenere sinergie a livello territoriale, che amplificano l'attrattività locale e promuovono l'identità lombarda e la sostenibilità del sistema delle imprese, con azioni volte a coniugare sviluppo economico, innovazione e contaminazione tra imprese di valore;

Valutato, pertanto, di confermare il sostegno alle PMI del territorio lombardo impegnate in programmi di accelerazione aziendale; tramite il finanziamento di percorsi specialistici nei comparti moda e design - gestiti dai soggetti iscritti nell'elenco precedentemente richiamato - si intende agevolare il superamento delle criticità tipiche di ciascuna fase di crescita aziendale;

Ritenuto in coerenza con i documenti strategici e programmatici sopra richiamati, di stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo alle PMI;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare l'Allegato A «Bando Voucher di accelerazione II edizione - Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti attuativi e amministrativi conseguenti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che la concessione dei contributi della presente misura agevolativa non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Dato atto che l'impresa richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- attesti di non essere imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Dato atto che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Dato atto che è ammesso il cumulo con altri aiuti sia sullo stesso progetto e stesse spese ammissibili sia su altri aiuti di Stato;

Dato atto che, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento;

Ritenuto che le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non mantengono, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Valutato di non riservare la quota del 25% delle risorse a favore di imprese di dimensione micro e/o piccole, prevista dall'art. 8 comma 5 del d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 e s.m.i., in quanto ritenuta non congrua per l'esiguità delle risorse stanziate e in considerazione del fatto che tali categorie risultano, comunque, ampiamente rappresentate in bandi simili attuati dalla Direzione;

Considerato che, non esiste ad oggi una banca dati interrogabile al fine della verifica del requisito di cui all' articolo 9 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 184/2025 «Codice degli incentivi»;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari ad € 500.000,00 trova copertura sull'annualità 2027 a valere sul capitolo 14517, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto di riservarsi la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria dell'iniziativa;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sui siti istituzionali - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013 www.regione.lombardia.it e www.bandi.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. Di approvare l'Allegato A «Bando Voucher di accelerazione II edizione - Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari ad € 500.000,00 trova copertura sull'annualità 2027 a valere sul capitolo 14517, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

3. Di prevedere che la concessione e l'erogazione del contributo è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. Di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti attuativi e amministrativi conseguenti;

5. Di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sui siti istituzionali - sezione amministrazione trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013 www.regione.lombardia.it e www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A

DENOMINAZIONE INTERVENTO	**VOUCHER DI ACCELERAZIONE - II EDIZIONE**
OBIETTIVO	Il Bando intende incentivare le **PMI lombarde che decidono di investire in un percorso di accelerazione d'impresa professionalizzante in ambito moda e design,** a sostegno dello sviluppo competitivo delle imprese stesse e della filiera, nell'affrontare la sfida specifica del proprio stadio di sviluppo. Al fine della creazione di una rete di valore, sono promossi il coinvolgimento e la collaborazione attiva tra il beneficiario e Regione Lombardia, in qualità di ente erogatore, anche attraverso momenti collettivi di condivisione degli obiettivi e di diffusione di risultato, anche in termini di partecipazione ad eventi e di disponibilità a raccontare la propria esperienza.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a euro **500.000,00 sull'annualità 2027 a valere sul capitolo di bilancio 14517.**
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione: – PMI secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito, il Regolamento GBER); – che siano regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); – che abbiano una Sede operativa, presso cui svolgere le attività del progetto, in Lombardia (rilevabile da visura camerale); – che siano in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i..; I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: – avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali o, in alternativa, di essere esente dall'obbligo di iscrizione all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile, così come previsto dall'art. 18, comma3, lett. b); – non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; – avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Le PMI devono **presentare un progetto che motivi la necessità di un accompagnamento, tramite un percorso di accelerazione d'impresa, per**: a) l'accelerazione commerciale, la diversificazione produttiva, la riorganizzazione aziendale e la strutturazione del management in relazione ai settori moda e design **(in ambito moda e design)**; b) un "upgrade" d'impresa inteso come la necessità di un'evoluzione tecnica e strutturale e/o che si traduca in una crescita di capacità e visibilità **(in ambito moda e design)**; c) la valorizzazione, nella propria produzione, degli aspetti di sostenibilità della filiera della moda e del design intesa come ambientale, etico/sociale; modelli di produzione, gestione e business che supportino la circolarità e la resource efficiency **(in ambito moda e design)**; d) lo sviluppo, la prototipazione fisica e il lancio di un nuovo oggetto di design ideato e/o progettato da un giovane designer di età inferiore ai 35 anni **(solo ambito design).**

	Il percorso di accelerazione deve inoltre prevedere un momento di presentazione dei risultati raggiunti a Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva la possibilità di concordare l'esposizione degli oggetti di design in forma di prototipo durante fiere, workshop e/o eventi di proprio interesse.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE E ENTITÀ CONTRIBUTO	L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto. **Il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili di progetto**. Sarà riconosciuto un **contributo ulteriore del 10%** (per un contributo complessivamente pari all'90%) alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino a titolarità giovanile o con quota giovanile prevalente nel sistema di amministrazione. La specifica di ulteriori dettagli per la definizione della quota giovanile è demandata al provvedimento attuativo. Il contributo massimo erogabile è pari a euro **25.000,00**. Solo nel caso in cui il progetto includa la realizzazione del prototipo fisico di un nuovo oggetto di design (lettera d) degli interventi ammissibili) il contributo massimo erogabile è pari a euro **35.000,00.**
DURATA DEI PROGETTI	I percorsi di accelerazione devono essere **completati e rendicontati** entro 12 mesi dalla data di adesione e comunque **entro e non oltre il 31 dicembre 2027**.
SPESE AMMISSIBILI	1. Sono ammissibili le **spese per la partecipazione ad un percorso di accelerazione** che deve avere le seguenti caratteristiche minime: – essere di accompagnamento alle PMI, secondo almeno una delle direttive previste negli interventi ammissibili; – avere durata di almeno 4 mesi; – esplicarsi/realizzarsi in un programma di accompagnamento che riguardi più ambiti aziendali e prevedere un momento finale che racconti l'esperienza di accompagnamento e i risultati ottenuti; – essere erogato da un soggetto iscritto nell'"Elenco regionale degli incubatori e degli acceleratori d'impresa per la moda e il design", costituito ai sensi della DGR n. 5733/2026; – essere fruito nell'ambito di una sede ubicata sul territorio lombardo dell'acceleratore/incubatore. 2. Solo nel caso in cui il progetto includa la **realizzazione del prototipo fisico** di un nuovo oggetto di design (lettera d) degli interventi ammissibili), sono ammissibili altresì le seguenti spese: – Compensi per designer e product designer di età inferiore ai 35 anni, sotto forma di prestazione occasionale (ritenuta d'acconto) o consulenza e/o collaborazione (emissione di fattura); – Materiali d'uso per la prototipazione: acquisto di tessuti, filati, pellami, essenze lignee, leghe metalliche o materiali innovativi/riciclati, utilizzati esclusivamente per la realizzazione del primo prototipo (con esclusione di stock per la vendita); – Servizi di laboratorio conto terzi: costi per lavorazioni artigianali esterne, tinture speciali, prove di laboratorio e test di resistenza sui materiali legati al prototipo. In ogni caso, ciascun progetto deve prevedere almeno una quota di spese di partecipazione a un percorso di accelerazione di cui al punto 1. Tutte le spese sono ammissibili solo se riferite a titoli di spesa e di pagamento emessi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dal bando. Non sono ammesse le spese relative ad autofatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società appartenenti all'impresa unica e/o

	con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00).
PROCEDURA ISTRUTTORIA	Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a graduatoria (art. 13 comma 2 del D. Lgs 27 novembre 2025, n. 184 e s.m.i.).
CRITERI DI VALUTAZIONE	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito. Si conclude con un decreto di approvazione dei progetti ammessi e non ammessi al contributo. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulla base del numero di domande pervenute, l'istruttoria formale potrà riguardare le sole domande che, sulla base della graduatoria proposta dal Nucleo di Valutazione, risultano finanziabili rispetto alla dotazione del bando. L'istruttoria di merito dei progetti valuterà: – la riconducibilità del progetto ai settori moda e design; – che il percorso di accelerazione rientri tra gli interventi ammissibili e possegga le caratteristiche minime; – la coerenza del costo del percorso di accelerazione rispetto alla durata e agli obiettivi raggiungibili per l'impresa; – la coerenza del percorso di accelerazione di cui è richiesto il finanziamento con il progetto di sviluppo d'impresa, descritto dal soggetto richiedente, nonché con le finalità del bando ed eventuale valutazione del prototipo in relazione al lancio sul mercato. Potrà essere prevista una premialità di punteggio: – per progetti che includano un percorso di accelerazione che preveda più di un evento collettivo; – per i progetti che includano l'attività di prototipazione di cui alla lettera d) degli interventi ammissibili. Per la valutazione dei progetti sarà costituito un Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti regionali da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del Direttore Generale della Direzione Generale competente. Al termine della selezione e prima dell'attivazione dei percorsi di accelerazione, potrà essere previsto un incontro conoscitivo con la Direzione generale proponente. Sono demandate al bando attuativo eventuali ulteriori specifiche sui criteri di valutazione di merito, di premialità e sulle modalità di verifica delle dichiarazioni rese in fase di adesione.
REGIME DI AIUTO	L'agevolazione è concessa ed erogata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito, Regolamento De Minimis) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà

	concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno di più fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento. La concessione dei contributi non è rivolta: – ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023; – alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.. L'impresa richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che: – informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; – attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023; – attesti di non essere imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 2 novembre 2026 - n. 14723
Attuazione d.g.r. n. XII/6940 del 19 ottobre 2026. Avviso per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008 – Anno 2026

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Richiamata la l.r. n.1 del 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso», in particolare il Capo VIII – Erogazione di contributo al servizio cani guida per non vedenti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura adottato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, con riferimento all'ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia», obiettivo strategico 2.2.1 «Favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità»;

Visti i provvedimenti regionali

- la d.g.r. 4 ottobre 2002, n. VII/10528 «Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati»;
- la d.g.r. 27 ottobre 2025, n. XII/5213 «Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della Legge regionale 1/2008 – anno 2025»;
- la d.g.r. 19 ottobre 2026, n. XII/6940 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008 – anno 2026;

Preso atto che la d.g.r. n. XII/6940/2026 ha:

- confermato, per l'anno 2026, i criteri già adottati nelle annualità precedenti, riconoscendo un contributo pari al 70% delle spese effettivamente sostenute per l'allevamento di ciascun cane guida appositamente addestrato e fornito gratuitamente a persone non vedenti residenti in Lombardia, fino a un importo massimo di euro 20.000,00 per ciascun cane guida, nei limiti delle risorse disponibili, pari a euro 150.000,00;
- destinato, per l'esercizio 2026, risorse pari a euro 150.000,00, disponibili sul capitolo 12.02.104.005850 «Contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti»;
- demandato alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione del provvedimento;

Ritenuto di pubblicare un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni che forniscono gratuitamente cani guida appositamente addestrati ai cittadini lombardi non vedenti, al fine di determinare gli aventi diritto al contributo;

Vista la comunicazione del 29 ottobre 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Stabilito di approvare l'allegato A «Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti lombardi cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008 – anno 2026» nonché la relativa modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composta dai seguenti documenti disponibili sulla piattaforma Bandi e Servizi:

- Allegato A1 Facsimile di domanda;
- Allegato A2 Relazione attività;
- Allegato A3 Facsimile rendicontazione riepilogativa;
- Allegato A4 Richiesta di accesso agli atti;
- Allegato A5 Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

Considerato che le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi e servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dal 5 novembre 2026 alle ore 10:00 al 16 novembre 2026 alle ore 12:00 come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto le associazioni che forniscono gratuitamente il servizio ai non vedenti non operano in un mercato competitivo economico, trattandosi di servizi rivolti al supporto dei non vedenti;

Dato atto che sono state rispettate le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design e DPIA previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, come si evince dal documento del 5 novembre 2025 «Privacy By design e DPIA - Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell' articolo 41 della legge regionale 1/2008 – anno 2025 – determinazioni», agli atti della Struttura competente;

Stabilito di rinviare a successivi atti:

- la presa d'atto degli esiti della fase istruttoria sulla base delle domande di contributo ricevute nei tempi previsti;
- l'assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle risorse finalizzate ai contributi agli organismi che addestrano cani guida destinati a persone non vedenti residenti in Lombardia;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/1978, il Regolamento di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e il presente provvedimento con tutti gli allegati sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it nonché sulla piattaforma regionale di Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti lombardi cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008 – Anno 2026» nonché la relativa modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composta dai seguenti documenti disponibili sulla piattaforma Bandi e Servizi:

- Allegato A1 Facsimile di domanda;
- Allegato A2 Relazione attività;
- Allegato A3 Facsimile rendicontazione riepilogativa;
- Allegato A4 Richiesta di accesso agli atti;
- Allegato A5 Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

2. di stabilire che le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi e servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dal 5 novembre 2026 alle ore 10:00 al 16 novembre 2026 alle ore 12:00 come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto che le risorse per la realizzazione del presente provvedimento ammontano a euro 150.000,00 e sono disponibili per l'esercizio 2026 sul capitolo 12.02.104.005850 «Contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti»;

4. di rinviare a successivi atti la presa d'atto degli esiti della fase istruttoria delle domande di contributo e la relativa assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle risorse;

5. di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e il presen-

te provvedimento con tutti gli allegati sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it nonché sulla piattaforma regionale di Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it - anche in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

La dirigente
Tamara Trento

——— • ———

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE FORNISCONO GRATUITAMENTE AI NON VEDENTI CANI GUIDA APPOSITAMENTE ADDESTRATI IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2008 – A VALERE DALL'ANNO 2026

Indice

A.1 Finalità e obiettivi
A.2 Riferimenti normativi
A.3 Soggetti beneficiari
A.4 Soggetti destinatari
A.5 Dotazione finanziaria
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
B.2 Progetti finanziabili
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
C.1 Presentazione delle domande
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
C.3. Istruttoria
C3.a Modalità e tempi del processo
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande
C3.c Integrazione documentale
C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
C4. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
C.4a Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
D.3 Ispezioni e controlli
D.4 Monitoraggio dei risultati
D.5 Responsabile del procedimento
D.6 Trattamento dati personali
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
D.8 Diritto di accesso agli atti
D.9 Riepilogo date e termini temporali
D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'Avviso intende promuovere le attività delle associazioni finalizzate all'allevamento, alla crescita, all'addestramento di cani guida, a partire dalla nascita fino alla consegna gratuita a persone non vedenti per dare loro l'opportunità di migliorare la propria qualità di vita, in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge 5 febbraio 1992, n.104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- l'art. 41 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", in Particolare il Capo VIII – Erogazione di contributo al servizio cani guida per non vedenti;
- la DGR 4 ottobre 2002, n. VII/10528 "Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati";
- la DGR 27 ottobre 2025, n. XII/5213 "Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della Legge regionale 1/2008 – anno 2025";
- la DGR 19 ottobre 2026 2026, n. XII/6940 "Criteri e Modalità di assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati in attuazione dell'articolo 41 della Legge regionale 1/2008 – a valere dall'anno 2026".

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda Enti iscritti al RUNTS appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- Enti del Terzo Settore (ETS);
- Organizzazioni di volontariato (ODV);
- Associazioni ed enti di promozione sociale (APS).

I soggetti devono:

- attestare di essere iscritti nei rispettivi albi regionali/provinciali/RUNTS da almeno tre anni senza soluzione di continuità;
- svolgere tale attività senza scopo di lucro;
- avere una sede in Regione Lombardia;
- avere comprovata esperienza, maturata da almeno tre anni, nel settore dell'allevamento ed addestramento dei cani guida da fornire **esclusivamente** ai non vedenti.

A.4 Soggetti destinatari

Persone non vedenti residenti in Lombardia con certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni Sanitarie.

A.5 Dotazione finanziaria

Sono destinate per l'annualità 2026 risorse regionali complessive per un importo pari a euro 150.000,00.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il contributo regionale è a fondo perduto e verrà assegnato ai soggetti aventi titolo, sino ad esaurimento delle risorse, per lo svolgimento del servizio reso alla collettività mediante l'addestramento e la fornitura gratuita di cani guida per non vedenti.

B.2 Progetti finanziabili

Gli interventi dovranno riguardare le attività di allevamento, addestramento e assegnazione del cane guida.

Non sono ammissibili le istanze di finanziamento per interventi assistiti da altri contributi regionali.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

La rendicontazione è effettuata a costi reali, sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal beneficiario nel periodo compreso **tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026**. Alla data di presentazione della domanda, tali spese dovranno risultare integralmente quietanzate.

Sono ammissibili a contributo le spese sotto specificate e strettamente necessarie alla realizzazione dell'attività.

Sono riconoscibili spese ordinarie:

- per personale:
 - addestratori;
 - amministrativi;
 - nursery/asilo;
 - pulizie/manutenzione:
- gestionali per:
 - acquisto cani;
 - allevamento cani;
 - mantenimento (come ad es. mangimi, assicurazione, ecc.);
 - cure veterinarie;
 - manutenzione ordinaria comprese le spese relative alle utenze;
 - materiale di promozione e propaganda;
 - spese amministrative.

Alla data di presentazione della domanda, le spese sostenute dovranno risultare già quietanzate.

Il contributo previsto viene riconosciuto nella misura del 70% delle spese effettivamente sostenute, fino a un importo massimo di euro 20.000,00, per ogni cane appositamente addestrato e fornito gratuitamente a persone non vedenti residenti in Lombardia e nei limiti di euro 150.000,00.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda per la richiesta del contributo **deve essere presentata dal legale rappresentante** esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dal **5 novembre 2026** alle ore 10:00 fino al **16 novembre 2026** alle ore 12:00.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

Le domande devono essere presentate previa autenticazione in Bandi e Servizi attraverso:

- SPID –Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministra-zione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

oppure

- CNS –Carta Nazionale dei Servizi/CRS –Carta Regionale dei Servizi e PIN. Per la richiesta del codice PIN:
 https://www.regione.lombardia.it/sanita/prenotazioni-e-tempi-d-attesa/Tessera-Sanitaria-Carta-Nazionale-Servizi-ts-cns-come-funziona-come-usarla

oppure

- CIE Carta di Identità Elettronica. Per informazioni sul suo funzionamento: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi e Servizi, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Avviso, dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN o con CIE.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti in Bandi e Servizi, verrà automaticamente generata la domanda di adesione che il richiedente deve scaricare per prenderne visione e confermare la correttezza dei dati inseriti procedendo, tramite apposito pulsante, all'invio della domanda al protocollo. La domanda di contributo non necessita di firma autografa, elettronica o digitale.

Si evidenzia che in mancanza di questa fase della procedura, l'invio della domanda non sarà perfezionato. La domanda, una volta inviata al protocollo, non potrà più essere modificata.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, modello B), articolo 16.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

In Bandi e Servizi, il soggetto richiedente dovrà:

1. dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 – (allegato A1):
 - l'iscrizione nei rispettivi albi regionali/provinciali/RUNTS da almeno tre anni senza soluzione di continuità;
 - lo svolgimento delle attività senza scopo di lucro;
 - la presenza di una sede in Regione Lombardia;

- la comprovata esperienza, maturata da almeno tre anni, nel settore dell'allevamento ed addestramento dei cani guida da fornire ai non vedenti;

2. compilare:
 - la rendicontazione riepilogativa (allegato A3);
3. allegare la seguente documentazione:
 - relazione attività (allegato A2);
 - documentazione a supporto della rendicontazione.

L'Allegato A2 – Relazione attività dovrà contenere una descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività svolte, con indicazione del numero di cani guida affidati gratuitamente ai cittadini lombardi non vedenti nel periodo compreso tra ottobre 2025 e settembre 2026.

Ai fini della concessione, il soggetto richiedente dovrà presentare anche la dichiarazione relativa all'assoggettabilità dei contributi pubblici alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del DPR n. 600/1973 nonché alla detraibilità IVA, disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

I contributi verranno assegnati ai soggetti aventi titolo secondo una procedura valutativa a sportello, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sino ad esaurimento delle risorse.

L'ammontare del contributo disponibile sarà ripartito tra i soggetti richiedenti in proporzione alle rispettive spese sostenute e documentate e comunque tenuto conto dei criteri di assegnazione sopra individuati e nei limiti delle risorse disponibili.

C.3. Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria si concluderà entro il 30 novembre 2026 con la comunicazione degli esiti ai soggetti richiedenti e la conseguente concessione del contributo.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'attività istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria formale**: verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti di cui al paragrafo A.3, della corretta modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della completezza della documentazione allegata;
- **istruttoria economica**: verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute sulla base dei criteri previsti al paragrafo B.3.

Il contributo è determinato sulla base delle spese ammissibili rendicontate e nei limiti delle risorse disponibili.

C3.c Integrazione documentale

Qualora nel corso dell'attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti ad integrazione della documentazione ricevuta, gli elementi richiesti e la eventuale relativa documentazione devono pervenire entro i termini fissati nella richiesta di integrazione.

La mancata risposta dell'ente richiedente entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità della domanda presentata.

Le eventuali richieste di integrazione da parte di Regione Lombardia saranno trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e servizi. Anche il soggetto beneficiario dovrà allegare le integrazioni e/o chiarimenti richiesti esclusivamente attraverso Bandi e servizi.

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 30 novembre 2026 sarà pubblicato il decreto di approvazione degli esiti sulla piattaforma Bandi e servizi di Regione Lombardia all'indirizzo

www.bandi.regione.lombardia.it e verrà data comunicazione del contributo concesso ad ogni singolo soggetto beneficiario tramite Bandi e servizi.

C4. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4a Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Trattandosi di contributo riconosciuto a rimborso delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento previsto dall'Avviso, non sono ammesse variazioni progettuali successive alla presentazione della domanda.

Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla regolarità della documentazione prodotta. Se nel corso di tali controlli verranno riscontrate irregolarità, potrà essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

L'Ente beneficiario del contributo è tenuto a:

1. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste;
2. conservare, per un periodo di 10 anni dalla data di presentazione della domanda, la documentazione relativa al contributo;
3. evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione delle attività (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esse sono realizzate con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
4. consentire l'attuazione dei controlli che Regione Lombardia potrà disporre in relazione alle attività svolte;
5. comunicare tempestivamente alla casella famiglia@pec.regione.lombardia.it l'eventuale variazione del rappresentante legale.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo è soggetto a decadenza o revoca nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi di cui al punto D.1;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati da Regione Lombardia o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme già erogate o

indebitamente percepite.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca o decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo.
Il beneficiario, qualora intenda rinunciare al contributo concesso ovvero alla realizzazione del progetto, dovrà darne immediata comunicazione con formale atto di rinuncia da inviare a Regione Lombardia tramite PEC a famiglia@pec.regione.lombardia.it.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, potrà effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, al fine di verificare che le attività finanziate corrispondano a quanto dichiarato, nel rispetto delle disposizioni del presente Bando.
Laddove opportuno, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere entro 10 giorni. Se nel corso di tali ispezioni verranno riscontrate irregolarità, potrà essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa iniziativa, gli indicatori individuati sono i seguenti:
- numero soggetti beneficiari;
- numero interventi realizzati rispetto a quelli finanziati;
- risorse erogate rispetto alla dotazione complessiva finanziaria.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente protempore della Struttura Tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità (disabilitasensoriale@regione.lombardia.it).

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al bando (Allegato A5).

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente avviso è pubblicato sul BURL. Inoltre, il presente provvedimento, completo dei relativi allegati è pubblicato su Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi e per problematiche tecniche sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria S.p.a. al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE FORNISCONO GRATUITAMENTE AI NON VEDENTI CANI GUIDA APPOSITAMENTE ADDESTRATI IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2008 – A VALERE DALL'ANNO 2026
DI COSA SI TRATTA	Il provvedimento intende promuovere le attività delle associazioni finalizzate all'allevamento, alla crescita, all'addestramento di cani guida, a partire dalla nascita fino alla consegna gratuita a persone non vedenti per dare loro l'opportunità di migliorare la propria qualità di vita, in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 1/2008.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli Enti iscritti al RUNTS appartenenti ad una delle seguenti categorie: • Enti del Terzo Settore (ETS) • Organizzazioni di volontariato (ODV); • Associazioni ed enti di promozione sociale (APS). I soggetti devono: • attestare di essere iscritti nei rispettivi albi regionali/provinciali/RUNTS da almeno tre anni senza soluzione di continuità; • svolgere tale attività senza scopo di lucro; • avere una sede in Regione Lombardia; • avere comprovata esperienza, maturata da almeno tre anni, nel settore dell'allevamento ed addestramento dei cani guida da fornire ai non vedenti.
RISORSE DISPONIBILI	Sono destinate risorse regionali complessive per un importo pari a euro 150.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo previsto viene riconosciuto nella misura del 70% delle spese effettivamente sostenute, fino a un importo massimo di euro 20.000,00, per ogni cane appositamente addestrato e fornito gratuitamente a persone non vedenti residenti in Lombardia e nei limiti di euro 150.000,00.
DATA DI APERTURA	5 novembre 2026 ore 10:00
DATA DI CHIUSURA	16 novembre 2026 ore 12:00
COME PARTECIPARE	Al termine della compilazione online sul portale Bandi e servizi della domanda di partecipazione (allegato A1), comprensiva della rendicontazione riepilogativa (allegato A3), il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul sistema informativo: • Relazione attività (allegato A2); • documentazione a supporto della rendicontazione. La mancata osservanza delle modalità di presentazione o la carenza della documentazione richiesta costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

PROCEDURA DI SELEZIONE	L'ammontare del contributo disponibile sarà ripartito tra i soggetti richiedenti in proporzione alle rispettive spese sostenute e documentate e comunque tenuto conto dei criteri fissati al punto CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Il presente avviso è pubblicato sul BURL. L'avviso e i relativi allegati sono inoltre pubblicati sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it . Per le richieste di informazioni relative ai contenuti del bando è possibile scrivere alla mail: disabilitasensoriale@regione.lombardia.it

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti I contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativo al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modello "Richiesta di accesso agli atti" (Allegato A4) via PEC a: famiglia@pec.regione.lombardia.it
Struttura Tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 –20124 Milano
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/201 come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Nella seguente tabella è riportato il riepilogo delle tempistiche previste dal bando nelle diverse fasi:

FASE	PERIODO/TERMINE	RIFERIMENTI
Presentazione e chiusura della domanda	5 novembre 2026 ore 10:00 16 novembre 2026 ore 12:00	c.1
Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	entro il 30 novembre 2026	c.3.e
Erogazione dell'agevolazione	entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti	c.4

D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

- Allegato A1 Facsimile di domanda;
- Allegato A2 Relazione attività;
- Allegato A3 Facsimile rendicontazione riepilogativa;
- Allegato A4 Accesso agli atti;
- Allegato A5 Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 3 novembre 2026 - n. 14754
Approvazione del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Conto capitale 2026-2028

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO, DEL DESIGN E DELLA MODA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2026, n. XII/6396 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri per la partecipazione al programma 'Solo inLombardia'– riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici e proposta di candidatura per il cofinanziamento sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale – triennio 2026/2028 (quota 80%)»;

Preso atto che la d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 ha stabilito, tra l'altro, di:

- approvare, ai fini della candidatura al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale – triennio 2026-2028, i criteri attuativi del programma «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- candidare il programma «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale – triennio 2026-2028 – quota dell'80% destinata alle Regioni;
- dare atto che il programma regionale candidato presenta un valore complessivo pari a euro 3.253.088,00, così ripartito: euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse FUNT capitale 2026-2028, ove assegnate dal Ministero del Turismo, ed euro 1.626.544,00 a titolo di cofinanziamento dei soggetti beneficiari e attuatori;
- demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale competente in materia di turismo la formalizzazione e trasmissione della candidatura della misura al Ministero del Turismo e gli adempimenti connessi al monitoraggio, alla rendicontazione e alla gestione delle risorse ministeriali;
- demandare al dirigente competente pro tempore dell'Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda, subordinatamente all'effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio, l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa l'approvazione del bando attuativo;
- prevedere che, per i soggetti beneficiari che svolgono attività economica, la concessione e l'erogazione del contributo siano attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 6;
- attestare che il provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

Dato atto che la citata d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 condiziona l'approvazione del bando attuativo alla previa effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio;

Visto il decreto del Ministro del Turismo n. 1333962 del 4 settembre 2026 avente ad oggetto «Decreto di concessione a valere sulla quota 80% del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale - 2026-2028», con il quale è stata approvata l'istanza/candidatura regionale relativa al programma «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» ed è stata disposta l'assegnazione a Regione Lombardia delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale 2026-2028 per un importo pari a euro 1.626.544,00;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6849 del 5 ottobre 2026 avente ad oggetto «Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) – 43° provvedimento - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale) con la quale è stato istituito sono stati istituiti i necessari capitoli di bilancio regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6870 del 5 ottobre 2026 avente ad oggetto «Presa d'atto dell'assegnazione delle risorse FUNT conto capitale 2026-2028 al programma «Solo inLombardia - riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» (d.g.r. n. xii/6396 del 29 giugno 2026). Approvazione dei criteri aggiornati», con la quale sono stati aggiornati, tra l'altro, i criteri della misura e si stabilisce di trasmettere al Ministero del Turismo l'aggiornamento ai fini delle valutazioni di competenza subordinando l'efficacia dell'estensione della platea dei beneficiari all'esito favorevole della predetta interlocuzione;
- la nota del Ministero del Turismo prot. n. 5590 del 26 ottobre 2026 che approva l'aggiornamento dei criteri del programma;

Dato atto che, per effetto

- del decreto del Ministro del Turismo n. 1333962 del 4 settembre 2026, risulta soddisfatta la condizione relativa all'effettiva concessione delle risorse ministeriali prevista dalla d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 ai fini dell'adozione degli atti attuativi della misura;
- della deliberazione della Giunta regionale n. n. 6849 del 5 ottobre 2026, risulta soddisfatta la condizione relativa all'istituzione dei capitoli di bilancio prevista dalla d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 e ss. mm.ii.;
- della nota del Ministero del Turismo prot. n. 5590 del 26 ottobre 2026 che approva l'aggiornamento dei criteri del programma, risulta soddisfatta la condizione relativa all'estensione della platea dei beneficiari;

Dato atto che la dotazione finanziaria del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» ammonta a euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – conto capitale 2026-2028 e trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto:

2026	2027	2028
Capitolo 07.01.203.017999		
776.572,00	71.932,00	778.040,00

Vista la comunicazione del 6 ottobre 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026, come modificata dalla d.g.r. n. 6870 del 5 ottobre 2026:

- l'Allegato 1 «Bando Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a euro 1.626.544,00;
- gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P quali modulistica e strumenti funzionali alla presentazione delle domande, alla gestione dell'istruttoria, alla rendicontazione, al monitoraggio e agli obblighi di pubblicità del finanziamento, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto conseguentemente, di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando siano presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma regionale Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 10 febbraio 2027;

Stabilito che:

- la qualificazione dell'agevolazione ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato è effettuata distinguendo tra l'eventuale aiuto diretto concesso da Regione Lombardia al soggetto beneficiario e l'eventuale aiuto indiretto o successivo riconducibile alla messa a disposizione, gestione o utilizzo del bene da parte di soggetti terzi;
- non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contributo concesso al soggetto beneficiario per interventi riguardanti beni immobili destinati allo svolgimento di attività non economiche o di funzioni di interesse pubblico prive di rilevanza economica, ovvero utilizzati o messi a disposizione a condizioni di mercato, in assenza di vantaggio selettivo;

- qualora il soggetto beneficiario svolga direttamente, mediante l'immobile oggetto di intervento, un'attività economica ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione regionale viene inquadrata come non aiuto oppure, ove ne ricorrano i presupposti, come aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, previa trasmissione delle dichiarazioni e delle informazioni necessarie alle verifiche regionali e agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti;
- qualora il bene oggetto di intervento sia gestito, utilizzato o messo a disposizione di un soggetto terzo che svolge o svolgerà attività economica e che possa trarre un vantaggio economico dall'intervento, anche sotto forma di aiuto indiretto, il soggetto beneficiario è tenuto a valutare e dichiarare il relativo inquadramento ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato, sulla base della modalità di gestione prescelta o programmata, e a garantire gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;
- non sono ammessi, nell'ambito del presente bando, inquadramenti dell'eventuale aiuto in regimi diversi dal regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento alla nozione di impresa e di attività economica;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni della presente misura, qualora gli interventi assumano rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti, non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2023/2831;
- ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- informi sulle relazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Precisato che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2023/2831, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond de minimis ancora disponibile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Richiamato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni, per i soggetti richiedenti che svolgono attività economica, è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni attuative di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017, dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel Registro Nazionale Aiuti e dei relativi codici COR;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvede la Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda;

Stabilito che:

- per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo con agevolazioni finanziate da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili e con agevolazioni o misure generali finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241, secondo quanto previsto dal bando;
- non è ammesso il doppio finanziamento, inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi dell'Unione europea per importi superiori al 100% del costo medesimo, né la spesa che concorra, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. di dare atto che le condizioni previste dalla d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026 e ss.mm.ii. per l'adozione degli atti attuativi della misura «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», relative all'effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio, risultano soddisfatte per effetto del decreto del Ministro del Turismo n. 1333962 del 4 settembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale n. n. 6849 del 5 ottobre 2026 e della nota del Ministero del Turismo prot. n. 5590 del 26 ottobre 2026;

2. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/6396 del 29 giugno 2026, come modificata dalla d.g.r. n. 6870 del 5 ottobre 2026, l'Allegato 1 «Bando Solo inLombardia - Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolto ai Comuni lombardi e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, con una dotazione finanziaria pari a euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo - conto capitale 2026-2028, reperibile al seguente link https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/cultura/turismo-tempo-libero/solo-inlombardia-RLP12026057023;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando «Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» ammonta a euro 1.626.544,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – conto capitale 2026-2028 e trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

- euro 776.572,00 nell'esercizio 2026, capitolo 07.01.203.017999
- euro 71.932,00 nell'esercizio 2027, capitolo 07.01.203.017999
- euro 778.040,00 nell'esercizio 2028, capitolo 07.01.203.017999

4. di approvare gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P quali modulistica e strumenti funzionali alla presentazione delle domande, alla gestione dell'istruttoria, alla rendicontazione, al monitoraggio e agli obblighi di pubblicità del finanziamento, parti integranti e sostanziali del presente atto, reperibili al seguente link https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/cultura/turismo-tempo-libero/solo-inlombardia-RLP12026057023;

5. di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 10 febbraio 2027;

6. di dare atto che ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda a valere sul bando e che possono presentare domanda i Comuni lombardi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia; l'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, fino a un contributo massimo concedibile pari a euro 300.000,00;

7. di stabilire che la qualificazione dell'agevolazione ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato è effettuata caso per caso, in relazione alla destinazione dell'immobile oggetto di intervento, alla natura dell'attività svolta o da svolgersi nell'immobile medesimo e alle modalità di gestione, utilizzo e affidamento del bene;

8. di stabilire che non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contributo concesso per interventi riguardanti beni immobili destinati allo svolgimento di attività non economiche o di funzioni di interesse pubblico prive di rilevanza economica, ovvero utilizzati o messi a disposizione a condizioni di mercato, in assenza di vantaggio selettivo;

9. di stabilire che, qualora l'intervento assuma rilevanza economica e configuri aiuto di Stato, diretto o indiretto, l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

10. di stabilire che non sono ammessi, nell'ambito del presente bando, inquadramenti dell'eventuale aiuto in regimi diversi dal regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;

11. di stabilire che per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo e il divieto di doppio finanziamento secondo quanto previsto dal bando e dalla disciplina applicabile;

12. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Simona Martino

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 2 novembre 2026 - n. 14680
Modifica del decreto n. 7648 del 11 giugno 2026 relativo alla definizione delle modalità operative per la designazione dei componenti delle commissioni ispettive per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
CLIMA, EMISSIONI E AGENTI FISICI

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2025»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale XII/4768 del 22 luglio 2025 «definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024» ed in particolare di questa:

- l'allegato 1: «Modalità e criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti»
- l'allegato 2: «Modalità di selezione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti;

Visto il decreto n. 5738 del 4 maggio 2026 «Approvazione dell'elenco di ispettori per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2024 n.21, con inserimento dei nominativi che hanno presentato manifestazione di interesse»;

Visto il proprio decreto n. 7648 del 11 giugno 2026 recante «Definizione delle modalità operative, in attuazione delle disposizioni dell'allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale XII/4768 del 22 luglio 2025, per la designazione dei componenti delle commissioni ispettive per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2024 n.21, approvato con decreto n. 5738 del 4 maggio 2026»;

Ravvisata l'opportunità di modificare e sostituire le modalità operative approvate con il citato decreto n. 7648/2026, al fine di perfezionare l'efficacia dei criteri procedurali per l'estrazione e l'assegnazione delle commissioni, contemplando il caso di disponibilità limitata ad effettuare ispezioni da parte degli ispettori, nonché di generalizzare la modalità che era stata individuata con riferimento al caso specifico del numero di ispettori dell'elenco costituito con decreto 5738 del 4 maggio 2026;

Considerato che la nuova procedura operativa definita nell'allegato «Modalità operative di designazione ed associazione casuale delle Commissioni agli stabilimenti da ispezionare», parte integrante del presente decreto, soddisfa i requisiti di imparzialità, trasparenza ed implementa un meccanismo di estrazione casuale come richiesto dall'allegato 2 alla deliberazione di giunta regionale XII/4768 del 22 luglio 2025 e che pertanto possa attuare i dettagli operativi sulla modalità della effettuazione della estrazione che la deliberazione di Giunta regionale rimanda per la loro definizione a provvedimento del dirigente competente;

Ritenuto opportuno che alle operazioni di definizione delle commissioni ed assegnazione delle medesime agli stabilimenti da ispezionare possano assistere, a garanzia di trasparenza e diritto di accesso, i componenti dell'elenco approvato con decreto 5738 del 4 maggio 2026;

Richiamato l'obiettivo strategico 5.1.5 «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni» del PRSS della XII Legislatura approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché la d.g.r. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023», in forza del quale l'ing. Gian Luca Gurrieri ha assunto la direzione della Unità Organizzativa «Clima, emissioni e agenti fisici» alla quale sono attribuite le competenze relative all'adozione del presente atto e la d.g.r. XII/1056 del 2 ottobre 2023 con la quale le competenze della Unità Organizzativa sono state rimodulate;

DECRETA

1. di approvare l'allegato «Modalità operative di designazione ed associazione casuale delle Commissioni agli stabilimenti da ispezionare», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale modifica e sostituisce integralmente l'allegato già approvato con il precedente decreto n. 7648 del 11 giugno 2026;

2. di stabilire che alla riunione nella quale si procederà ad attuare la procedura per pervenire alla individuazione delle commissioni ed alla associazione casuale delle commissioni agli stabilimenti da ispezionare, siano invitati a partecipare, anche con collegamento a distanza, in modo da seguire lo svolgimento delle fasi della procedura, gli iscritti nell'elenco approvato con decreto n. 5738 del 4 maggio 2026;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

Modalità operative di designazione ed associazione delle Commissioni agli stabilimenti

La procedura di designazione ed associazione delle commissioni agli stabilimenti si basa su estrazione a sorte e si svolge in una unica seduta. All'estrazione sono invitati ed hanno diritto di assistere, anche in collegamento telematico, gli ispettori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024. La seduta è presieduta da un dirigente della Direzione Generale Ambiente e Clima che ne cura la redazione del verbale che viene trasmesso a tutti i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024 che abbiano partecipato alla seduta di estrazione. La procedura, a scelta del dirigente che presiede la riunione valutati gli elementi di contesto relativi alla disponibilità alla effettuazione di ispezioni, può essere condotta secondo la modalità A oppure secondo la modalità B

Modalità A
Senza vincoli di disponibilità sul numero di ispezioni da parte del singolo ispettore
La presente modalità operativa disciplina la procedura per l'associazione casuale di un elenco di K commissioni a K stabilimenti con l'algoritmo di shuffling di Fisher-Yates. Ogni commissione deve essere composta da 2 ispettori di un elenco di N ispettori.

Dati di input generali:
- Elenco degli N ispettori abilitati e disponibili.
- Elenco dei K stabilimenti oggetto di verifica nel periodo di riferimento
- [Elenco N ispettori] ➔ [Shuffle di Fisher-Yates] ➔ [Accoppiamento (2 ispettori) x K stabilimenti)]

Le modalità operative sono definite dalla seguente procedura articolata per fasi successive.

Fase 1: **elenco anonimo di N ispettori**
Si definisce per estrazione a sorte un elenco anonimo di N ispettori ciascun ispettore contrassegnato con una lettera dell'alfabeto, eventualmente duplicata (A, B...AB, AC...).

Fase 2: **elenco anonimo di K stabilimenti**
Si definisce per estrazione a sorte un elenco anonimo di K stabilimenti (contrassegnato con numeri da 1 a "K") dove "K" è il numero di stabilimenti da ispezionare

Fase 3: **elenco anonimo di K commissioni** definito K il numero di combinazioni possibili 2 a 2 di N elementi. Si definisce un elenco anonimo di "K" commissioni (contrassegnate con numeri da 1 a "K") costituite da due membri (es: ispettore A + ispettore B).

Fase 4: **associazione commissioni agli stabilimenti**
Si procede in maniera casuale (per estrazione a sorte) ad individuare i nominativi degli ispettori da associare alle lettere da A, B,..AA).
Si procede in maniera casuale (per estrazione a sorte) ad associare gli stabilimenti da ispezionare ai nomi stabilimento 1, stabilimento 2 e così via fino a stabilimento M.
Si procede con un'estrazione (effettuata con l'algoritmo di shuffling di Fisher-Yates). Si associano i "K" stabilimenti da ispezionare alle "K" commissioni formate da due ispettori.
In tal modo si individua per ciascuno stabilimento da ispezionare la commissione che sarà incaricata dell'attività ispettiva in maniera anonima e casuale

Modalità B
Procedimento di assegnazione degli stabilimenti e formazione delle commissioni nel caso di disponibilità limitate.
Questa modalità si applica nel caso in cui ci sia disponibilità limitata ad effettuare ispezioni da parte degli ispettori (inferiore a N-1 con N numero degli ispettori che hanno dato disponibilità a partecipare all'estrazione per la formazione delle commissioni).
Il metodo si basa sulla scelta dello stabilimento da ispezionare da parte dell'ispettore presente in un elenco di ispettori (da 1 a N) il cui ordine di scelta è estratto in maniera casuale. Sulla base di quest'ordine si definirà la precedenza sulla scelta dello stabilimento da parte dell'ispettore. L'imparzialità e trasparenza della procedura si fonda sull'estrazione casuale dell'ordine con cui gli ispettori effettuano la scelta.

Dati di Input Generali
- Elenco degli N ispettori abilitati e disponibili
- Elenco dei K stabilimenti proposti per la scelta

Fase 1: **ordinamento e precedenza di scelta**
Si determina l'ordine di scelta degli N ispettori per estrazione a sorte. Gli N ispettori procederanno alla scelta dello stabilimento che intendono ispezionare nell'ordine di priorità definito dall'estrazione. Il numero di scelte disponibili per ciascun ispettore è pari al numero di ispezioni che l'ispettore ha dichiarato di eseguire.

Fase 2: **primo ciclo di scelta degli stabilimenti**
Gli ispettori scelgono lo stabilimento che intendono ispezionare tra quelli disponibili, partendo dall'ispettore al primo posto dell'ordine di priorità definito dall'estrazione a sorte. La scelta può ricadere su uno stabilimento già scelto in precedenza da un altro ispettore (in tal modo la commissione viene costituita e quello stabilimento non può essere scelto da nessun altro) o potrà ricadere su uno stabilimento che non è stato ancora scelto.

Fase 3**: cicli successivi di scelta**
Se con il primo ciclo non sono esaurite tutte le disponibilità degli ispettori relative al numero di stabilimenti da ispezionare, il procedimento di scelta si itera con ordini di scelta inversi rispetto al precedente ciclo. Le scelte successive a quella che determina che il numero di stabilimenti selezionati da almeno un ispettore abbia raggiunto un valore pari al numero massimo di commissioni che possono essere istituite (in base al numero di ispettori e loro disponibilità) possono essere fatte solo per il completamento delle commissioni sugli stabilimenti fino ad allora selezionati da un solo ispettore (non sarà possibile operare scelte su stabilimenti che non siano già stati selezionati da un ispettore né su quelli per i quali la commissione risulta già completa, cioè con due nominativi)

Fase 4**: chiusura della procedura**
Al termine dei cicli, a ciascuno degli stabilimenti ispezionabili (nel numero definito dal numero degli ispettori e dalla disponibilità di ciascuno) sarà associata una commissione di due ispettori.

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

d.d.u.o.. 23 ottobre 2026 - n. 14129
Definizione del termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle procedure straordinarie adottate a tutela degli allievi provenienti da Kern School e disciplina transitoria delle istanze e dei percorsi in corso

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ACCREDITAMENTO, REGOLE E CONTROLLI

Visti

- l'articolo 97 della Costituzione, in materia di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, ai sensi del quale l'iscrizione all'Albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale;
- la d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei Servizi per il Lavoro» e, in particolare, le disposizioni contenute nell'allegato 2 relative agli obblighi degli operatori accreditati e alle ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento;
- il d.d.u.o.. n. 10043 del 6 ottobre 2009 recante «Attivazione del percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB)»;
- il d.d.u.o.. n. 4070 del 6 maggio 2011 recante «Indicazioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi nei percorsi di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici», che fissa nel limite massimo del 50% del monte ore complessivo il riconoscimento dei crediti formativi;

Dato atto che, a seguito della revoca dell'accreditamento disposta nei confronti di Kern School s.r.l. con decreto n. 15554 del 17 ottobre 2024 e della conseguente impossibilità per il medesimo operatore di garantire il completamento dei percorsi formativi in essere, Regione Lombardia ha adottato specifiche misure straordinarie finalizzate alla tutela degli allievi coinvolti che, in particolare:

- con decreto n. 19190 del 9 dicembre 2024 è stata approvata la «Procedura straordinaria applicabile esclusivamente per il recupero della formazione di MCB a causa della revoca dell'accreditamento e del mancato completamento dei percorsi di formazione da parte di Kern School», individuando gli enti accreditati autorizzati ad accogliere gli allievi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e della prosecuzione dei percorsi;
- con decreto n. 19905 del 18 dicembre 2024 sono stati approvati gli esiti delle verifiche svolte sui percorsi formativi erogati da Kern School e sono state assunte le conseguenti determinazioni amministrative;
- con decreto n. 9129 del 26 giugno 2025 la procedura straordinaria è stata integrata ed estesa ad ulteriori categorie di allievi provenienti dai corsi Kern School;

Premesso che

- le gravi criticità accertate nelle attività formative erogate da Kern School hanno reso necessario l'intervento di Regione Lombardia, al fine di tutelare gli allievi coinvolti e consentire, ove possibile e nel rispetto dei requisiti applicabili, il completamento dei percorsi formativi intrapresi;
- a tale scopo Regione Lombardia ha adottato misure straordinarie, eccezionali e derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria sul riconoscimento dei crediti formativi, riferite esclusivamente alla specifica situazione determinatasi a seguito della vicenda Kern School e dirette ad agevolare la valutazione delle posizioni formative e, ricorrendone i presupposti, il completamento dei percorsi presso operatori individuati;
- le predette misure sono state introdotte con finalità di tutela degli allievi coinvolti e sono state concepite quali strumenti temporanei e straordinari, destinati a consentire la definizione delle posizioni formative interessate in un arco temporale congruo;
- il mantenimento indefinito di tali misure determinerebbe la trasformazione di una disciplina eccezionale e derogatoria in un regime ordinario, in contrasto con le finalità per le quali la stessa è stata introdotta nonché con i principi di buon andamento, certezza dell'azione amministrativa e parità di trattamento degli utenti del sistema formativo regionale.

Preso atto che

- Regione Lombardia ha reso disponibili differenti misure di tutela, comprendenti lo svolgimento degli esami finali nei casi autorizzati dall'Autorità giudiziaria amministrativa e l'attivazione di procedure straordinarie di riconoscimento dei crediti formativi;
- il decreto n. 19190 del 9 dicembre 2024 ha individuato specifici operatori accreditati disponibili ad accogliere gli allievi provenienti da Kern School, secondo le condizioni previste dai relativi atti;
- la disponibilità degli operatori e le modalità di accesso alle misure sono state rese note mediante pubblicazione sul portale istituzionale regionale e comunicazione agli enti coinvolti;

Considerato che la platea complessivamente interessata e le misure di tutela attivate risultano, sulla base dei dati disponibili agli atti e previa verifica istruttoria finale, così articolate:

Misura di tutela attivata	*Numero corsi*	*Numero allievi*
Procedura straordinaria per corsi non coinvolti nel contenzioso	14	341
Corsi ammessi agli esami finali in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	10	204
Procedura straordinaria integrativa	19	480
Totale	**43**	**1.025**

Considerato, altresì, che alla data di adozione del presente provvedimento, lo stato di attuazione delle misure regionali risulta, sulla base delle informazioni disponibili agli atti e previa verifica istruttoria finale, il seguente:

Descrizione	*Numero allievi*
Allievi complessivamente interessati	1.025
Allievi per i quali risulta una presa in carico nell'ambito delle misure regionali	600
Allievi per i quali non risulta, allo stato degli atti, l'adesione alle procedure regionali	425
Totale	**1.025**

Considerato, inoltre, che con riferimento agli allievi per i quali non risulta l'adesione alle procedure regionali non è possibile accertare se gli stessi abbiano rinunciato al completamento del percorso formativo, abbiano proseguito la formazione presso operatori di altre Regioni o abbiano comunque definito la propria posizione attraverso differenti percorsi formativi;

Rilevato che

- le procedure straordinarie sono state introdotte tra dicembre 2024 e giugno 2025 e sono rimaste accessibili per un significativo arco temporale; il termine individuato con il presente provvedimento costituisce pertanto una finestra finale e conclusiva per l'accesso al regime speciale, previamente resa conoscibile agli interessati;
- le procedure straordinarie sono state introdotte in momenti differenti e sono rimaste accessibili per periodi non coincidenti; il nuovo termine deve pertanto essere considerato quale periodo transitorio unitario aggiuntivo, destinato a rendere previamente conoscibile la cessazione dell'accesso al solo regime speciale;
- con riferimento ai 425 allievi per i quali, allo stato delle informazioni disponibili, non risulta l'adesione alle procedure regionali, non è possibile accertare in modo completo e aggiornato le singole situazioni soggettive né distinguere tra mancata adesione, prosecuzione della formazione presso altri operatori, conseguimento di titoli mediante ulteriori percorsi o permanenza di un interesse concreto alle misure straordinarie;
- tale dato non può essere qualificato come rinuncia né essere assunto quale autonoma ragione della delimitazione temporale delle procedure;
- la delimitazione temporale trova invece fondamento nell'esigenza oggettiva di assicurare certezza al quadro applicabile, uniformità delle istruttorie e verificabilità della documentazione e delle competenze, evitando il mantenimento a tempo indeterminato di una disciplina riferita a una situazione specifica;

- il decorso del tempo può incidere sulla possibilità di ricostruire le attività formative, verificarne la documentazione e individuare eventuali fabbisogni integrativi; tale circostanza richiede che le valutazioni siano comunque svolte caso per caso dagli operatori competenti, senza automatismi sfavorevoli connessi alla sola risalenza temporale;
- la previsione di un termine aggiuntivo perentorio di sei mesi, accompagnata da misure cumulative di pubblicità, consente agli interessati ancora potenzialmente coinvolti di manifestare il proprio interesse mediante una domanda tracciabile, senza incidere sulle posizioni già consolidate o tempestivamente attivate;

Ritenuto che

- le finalità di tutela siano state perseguite mediante l'attivazione delle procedure, l'individuazione degli operatori e la diffusione delle informazioni, ferma la necessità di verificare e conservare agli atti la documentazione relativa alle iniziative di pubblicità;
- il dato delle posizioni definite costituisca un elemento descrittivo dello stato di attuazione e non una presunzione in ordine alle posizioni dei restanti allievi;
- l'individuazione di un termine finale per le sole nuove domande rappresenti una misura ragionevole e proporzionata, perché non determina la cessazione immediata delle tutele, salvaguarda domande e percorsi già avviati e consente un ulteriore periodo di accesso previamente pubblicizzato;
- il bilanciamento tra l'interesse degli allievi e l'interesse pubblico alla conclusione ordinata del regime straordinario possa essere realizzato senza formulare valutazioni individuali o presunzioni di rinuncia;
- sia congruo stabilire il termine in sei mesi dalla pubblicazione sul BURL, purché l'avviso indichi anche la data calendariale finale e le modalità concretamente utilizzabili per presentare la domanda;
- la fissazione del termine risponda anche all'esigenza di mantenere le valutazioni entro un arco temporale compatibile con verifiche documentali omogenee, restando impregiudicata la valutazione individuale delle domande tempestive;

Rilevato altresì che le procedure straordinarie sono state introdotte per fronteggiare una situazione eccezionale e non ripetibile, riferita a una platea determinata di allievi provenienti da Kern School, e che il loro mantenimento senza limite temporale determinerebbe una stabile deroga alla disciplina ordinaria regionale sul riconoscimento dei crediti formativi e sull'accesso ai percorsi abilitanti.

Dato atto che il decreto n. 9129 del 26 giugno 2025 ha confermato gli enti già autorizzati dal d.d.u.o. n. 19190/2024 alla prosecuzione dei percorsi degli ex allievi Kern School, come di seguito riportati:

ID OPERATORE	DENOMINAZIONE	CF
5384	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	80203850153
39629	FONDAZIONE LE VELE	96046380182
120230	ADIFAMILY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3257070965
160307	ECOLIFE EVOLUZIONE SALUTE E AMBIENTE S.R.L.	13182840150
167245	SCUOLA INTERNAZIONALE DI ESTETICA S.N.C. DI LOCATELLI ROBERTO E MARTINA LOREDANA - IMPRESA SOCIALE	997480165
267444	GALAS S.R.L.	83013700139
270916	W.S. EDUCATIONAL CENTER S.R.L.	1165220128
337563	CENTRO STUDI SUPERIORI S.R.L.	2388300168
928055	ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6718590968
1126018	ISCOS FORMAZIONE SAS	4597950155
1130772	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	95186190161
1299525	TAKE CARE S.R.L.	4323800963
1301646	SIOTEMA GROUP S.R.L.	6841130013
1448138	TIBODYWORK INSTITUTE S.R.L. (ABBREVIABILE IN TIBI S.R.L.)	7942040960
1690530	MANAGER S.R.L.	2922510017
1708107	ST. GEORGE S.R.L.	3717520989
2534209	AIFROMM S.R.L.	4071830162
2581506	ACCADEMIA TERAPIE MANUALI S.R.L.	3529010120

Dato atto, altresì, che:

- gli operatori sopra indicati sono stati individuati sin dal dicembre 2024 quali soggetti deputati all'attuazione delle procedure straordinarie;
- gli operatori sopra indicati hanno mantenuto nel tempo la disponibilità ad accogliere gli allievi provenienti da Kern School e a svolgere le valutazioni previste dalla disciplina straordinaria, garantendo la concreta accessibilità delle misure di tutela predisposte;
- la disciplina straordinaria si fondava sulla possibilità di procedere ad una valutazione attendibile delle competenze pregresse possedute dagli allievi;
- il progressivo aumento dell'intervallo temporale intercorrente tra le attività formative originariamente svolte e la relativa valutazione rende sempre più difficoltosa la verifica dell'effettiva attualità delle competenze possedute dagli interessati e della loro coerenza con gli standard formativi vigenti, nonché l'individuazione degli eventuali fabbisogni formativi integrativi necessari ai fini del completamento del percorso.

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per definire il termine finale di accesso alle procedure straordinarie adottate a tutela degli allievi provenienti da Kern School, assicurando nel contempo la salvaguardia delle domande già presentate e dei percorsi già avviati;

Valutato, altresì, che un termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento rappresenti un periodo congruo, tenuto conto:

- del significativo arco temporale già decorso dall'attivazione delle procedure straordinarie;
- della persistente disponibilità degli operatori individuati da Regione Lombardia ad accogliere gli allievi interessati;
- dell'esigenza di assicurare agli interessati una ulteriore e adeguata possibilità di accesso alle misure straordinarie;
- della necessità di pervenire, entro un termine ragionevole, alla definitiva conclusione della gestione amministrativa della vicenda Kern School.

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere il termine finale di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento per la presentazione delle domande di accesso alle procedure straordinarie approvate con i decreti n. 19190/2024 e n. 9129/2025, provvedendo a darne comunicazione pubblica attraverso canali istituzionali di Regione Lombardia;

Dato atto infine che:

- il presente provvedimento non incide sui riconoscimenti già perfezionati, sulle istanze presentate entro il termine, sui percorsi già avviati e sugli effetti legittimamente prodotti;
- le domande tempestive saranno istruite secondo la disciplina straordinaria applicabile, previa verifica individuale dei requisiti e della documentazione;
- dopo la scadenza, le eventuali istanze non saranno esaminate ai sensi dei decreti straordinari e saranno trattate secondo la disciplina ordinaria vigente, ove applicabile;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato:

DECRETA

1. di stabilire che le domande di accesso alle procedure straordinarie di cui ai decreti n. 19190 del 9 dicembre 2024 e n. 9129 del 26 giugno 2025 possono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2. di precisare che il termine di cui al punto 1 riguarda esclusivamente la presentazione di nuove domande di accesso alle procedure straordinarie e non determina la cessazione dei procedimenti istruttori o dei percorsi già avviati;

3. di stabilire che le domande presentate entro il termine di cui al punto 1 continuano ad essere istruite e definite secondo le disposizioni contenute nei decreti n. 19190/2024 e n. 9129/2025 e nei relativi atti attuativi;

4. di stabilire che i percorsi già avviati, nonché quelli conseguenti a domande presentate entro il termine di cui al punto 1, possano essere completati secondo le modalità previste dai decreti n. 19190/2024 e n. 9129/2025 e dai relativi atti attuativi;

5. di dare atto che, decorso il termine di cui al punto 1, le istanze successivamente presentate non potranno essere esaminate ai sensi delle procedure straordinarie disciplinate dai decreti n. 19190/2024 e n. 9129/2025 e saranno trattate esclusivamente secondo la disciplina ordinaria vigente in materia di accesso ai percorsi formativi e di riconoscimento dei crediti formativi;

6. di fare salvi i riconoscimenti già adottati, gli esiti delle istruttorie concluse e gli ulteriori effetti legittimamente prodotti;

7. di demandare alla Struttura competente gli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la comunicazione agli operatori interessati e la pubblicazione di apposito avviso sul portale istituzionale regionale;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale regionale;

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Lombardia nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi del Capo III del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La dirigente
Rosa Castriotta

D.d.u.o. 2 novembre 2026 - n. 14715
Indizione del concorso regionale «Viaggi della memoria per la scuola» – Anno scolastico 2026/2027 in attuazione della d.g.r. n. XII/6751 del 14 settembre 2026 e della legge regionale n. 10/2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. U.O. PARITÀ EDUCATIVA E FILIERA FORMATIVA

Vista:

la legge regionale n. 10 del 26 maggio 2022 «Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria», volta a promuovere visite didattiche, in presenza o in modalità virtuale, presso uno dei «Luoghi della Memoria» del territorio regionale, nazionale ed estero, effettuate da studenti e personale docente degli Istituti scolastici e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con l'obiettivo di preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento nonché di promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente, sviluppando e consolidando le competenze di cittadinanza delle giovani generazioni e rafforzando altresì negli studenti la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza e partecipazione democratica nonché il contrasto a ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, e negazionismo;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023, che riconosce nel Sistema di Istruzione e Formazione la prima chiave per assicurare alle giovani generazioni un incremento della loro qualità della vita, mantenendo sempre vitale e fertile il terreno delle conoscenze;
- la d.g.r. n. XII/6182 del 18 maggio 2026 «Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale e allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative»;

Richiamata:

la d.g.r. n. XII/6751 del 14 settembre 2026, che a seguito di parere della commissione consiliare competente, così come disposto dalla legge regionale 10/2022, ha approvato:

- lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio scolastico regionale per la realizzazione, nel triennio 2026/2028, del Concorso regionale «Viaggi della memoria» (l.r. 10/2022) sottoscritto da entrambe le parti in data 7 ottobre 2026 (allegato A);
- Il regolamento relativo al Concorso regionale «Viaggi della Memoria» relativo agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 (allegato B);

Dato atto che:

- il Concorso regionale «Viaggi della Memoria» per il triennio 26/28 è puntualmente disciplinato dal Regolamento (allegato B), allegato a questo provvedimento;
- la d.g.r. n. XII/6751 del 14/9/26 ha stabilito che le risorse economiche per la valorizzazione dei contributi a favore degli Istituti scolastici e formativi sono pari ad euro 250.000,00 sull'annualità 2026.

Preso atto che il Regolamento così come approvato con d.g.r. n. XII/6751 del 14/9/26 demanda al Dirigente della U.O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa l'adozione del decreto per l'emanazione annuale del Concorso per l'assegnazione dei Premi;

Stabilito che le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online, nel periodo compreso tra il 6 novembre 2026 e il 7 febbraio 2027 alle ore 17,00 secondo le modalità indicate nell'allegato A - Indicazioni per la presentazione delle candidature «Viaggi della memoria» a.s. 2026/27;

Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione alla d.g.r. n. XII/6751 del 14 settembre 2026, all'indizione annuale del Concorso regionale «Viaggi della Memoria» per l'anno scolastico 2026/27;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto, di disporre la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

Vista la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di indire per l'anno scolastico 2026/2027 il Concorso regionale «Viaggi della Memoria», in attuazione della legge regionale n. 10/2022 e della d.g.r. n. XII/6751 del 14 settembre 2026.

2. di approvare le Indicazioni per la presentazione delle candidature «Viaggi della memoria» a.s. 2026/27 di cui all'allegato A e i relativi moduli parte integrante e sostanziale di questo provvedimento:

- Allegato A1 -Modulo di presentazione della candidatura «Viaggi della Memoria per la Scuola» – anno scolastico 2026/2027;
- Allegato A2 - Scheda Tecnica di Progetto «Viaggi della Memoria per la Scuola» – anno scolastico 2026/2027;
- Allegato A3- Informativa sul trattamento dei dati personali.

3. di stabilire che le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online, nel periodo compreso tra il 6 novembre 2026 e il 7 febbraio 2027 secondo le modalità previste dall'allegato A e compilando la relativa modulistica;

4. di procedere alla pubblicazione del Regolamento relativo al Concorso regionale «Viaggi della Memoria» relativo agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, di cui alla d.g.r. n. XII/6751 del 14 settembre 2026 (allegato B);

5. di confermare, come già programmato nella d.g.r. XII/6751 del 14 settembre 2026, che per l'anno formativo 2026/27 le risorse economiche per la valorizzazione dei Premi a favore degli Istituti scolastici e formativi vincitori del Concorso «Viaggi della Memoria per la Scuola– anno scolastico 2026/27, rivolto agli studenti sono pari complessivamente ad euro 250.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Capitolo 15370;

6. di confermare che tali risorse saranno trasferite all'Istituto scolastico individuato dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per le attività di liquidazione del Premio, così come previsto dall'articolo 5 del Accordo di collaborazione triennale tra Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico per la Lombardia per la realizzazione del Concorso;

7. di confermare integralmente tutte le restanti disposizioni contenute nel citato accordo e Regolamento;

8. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della U.O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro l'assunzione degli atti amministrativi, degli atti contabili necessari alla realizzazione delle iniziative;

9. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti conseguenti;

10. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

La dirigente
Milena Bianchi

Allegato A- Indicazioni per la presentazione delle candidature "Viaggi della memoria" a.s. 2026/27

TITOLO	CONCORSO REGIONALE "VIAGGI DELLA MEMORIA" - A.S. 2026/2027
DI COSA SI TRATTA	Concorso regionale promosso da Regione Lombardia, in attuazione della legge regionale n. 10/2022, finalizzato a sostenere la realizzazione di percorsi educativi e visite didattiche, in presenza o virtuali, presso i "Luoghi della Memoria" regionali, nazionali ed europei. Il macrotema individuato è: **"Libertà, democrazia e pace: le lezioni della storia per il mondo di oggi"** L'iniziativa intende promuovere tra le giovani generazioni la conoscenza della storia del Novecento, la valorizzazione dei Luoghi della Memoria e la diffusione dei valori di libertà, democrazia, partecipazione, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione, autoritarismo e violenza.
TIPOLOGIA	Concorso regionale con assegnazione di premi destinati alla realizzazione di progetti educativi, culturali e formativi sui temi della memoria storica.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare candidatura: • Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia; • Istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sul territorio lombardo. I progetti devono essere elaborati da gruppi di studenti composti da almeno due partecipanti.
RISORSE DISPONIBILI	Le risorse complessivamente destinate al Concorso per l'anno 2026/2027 ammontano a € 250.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Concessione di un contributo economico a fondo perduto. Assegnazione di un premio economico ai 30 migliori progetti classificati. Per l'a.s. 2026/2027: • **Fascia A** (1°-10° classificato): € 12.350; • **Fascia B** (11°-20° classificato): € 7.410; • **Fascia C** (21°-30° classificato): € 4.940. Il contributo sarà erogato a ciascuna Istituzione scolastica o formativa vincitrice attraverso la "Scuola cassiera" che provvederà ad erogare il contributo in un'unica soluzione.
DATA DI APERTURA	Le domande potranno essere presentate a partire dal **06 novembre**.
DATA DI CHIUSURA	Entro le ore **17:00** del **7 febbraio 2027**
COME PARTECIPARE	Le proposte di progettuali dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

	La scuola o istituzione formativa accede alla piattaforma **Bandi e Servizi** e compila integralmente la domanda di partecipazione negli appositi campi previsti dalla procedura telematica. Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente procederà a scaricare, compilare e sottoscrivere l'Allegato A1 – Modulo di presentazione della candidatura per il concorso regionale "Viaggi della Memoria per la Scuola" – anno scolastico 2026/2027. Successivamente si dovrà procederà con la presentazione della proposta progettuale, da redigersi scaricando e compilando l'Allegato A2 – Scheda tecnica di progetto per il concorso regionale "Viaggi della Memoria" – anno scolastico 2026/2027. La scheda deve contenere tutti gli elementi richiesti per la valutazione della candidatura. È inoltre possibile caricare uno o più file multimediali. Ciascun file dovrà avere la grandezza di max 1 GB. Sia l'Allegato A1 sia l'Allegato A2 dovranno essere sottoscritti dal Dirigente scolastico o dal Legale Rappresentante dell'Istituzione scolastica o formativa mediante firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. I documenti firmati devono essere caricati negli appositi spazi della piattaforma **Bandi e Servizi**. Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di € 16,00, ad eccezione dei casi di esenzione previsti dal DPR n. 642/1972 allegato B art. 11. Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Avviso non potranno essere accolte e verranno dichiarate inammissibili ed escluse.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le candidature saranno sottoposte a: • verifica formale di ammissibilità; • valutazione di merito da parte di una Giuria nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. I progetti saranno valutati sulla base di criteri quali: • coerenza con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2022; • qualità e originalità della proposta; • motivazione degli studenti; • impatto educativo e sociale; • capacità di valorizzare i Luoghi della Memoria; • efficacia degli strumenti di diffusione e comunicazione previsti.

	Al termine della fase istruttoria e della valutazione di merito effettuata dalla Giuria, sarà approvata la graduatoria dei progetti ammessi, individuando i 30 elaborati che avranno ottenuto il punteggio più elevato.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta inviando una mail a **viaggidellamemoria@regione.lombardia.it**
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente della U.O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa della DG Istruzione, Formazione, Lavoro
MONITORAGGIO DEI DATI	Nell'ambito delle attività di monitoraggio del Concorso regionale "Viaggi della Memoria", le Istituzioni scolastiche e formative beneficiarie del premio si impegnano a fornire le informazioni richieste da Regione Lombardia e a partecipare ad alla giornata della premiazione, quale momento annuale di valorizzazione, diffusione e condivisione delle esperienze realizzate nell'ambito del concorso. Al fine di misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi della misura, sono individuati i seguenti indicatori: 1. Numero di progetti candidati al Concorso; 2. Numero di studenti coinvolti nelle attività progettuali; In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g) della l.r. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A3.

Allegato A1 -Modulo di presentazione della candidatura "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" – anno scolastico 2026/2027

Regione Lombardia

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico per la Lombardia

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
PER IL CONCORSO REGIONALE
"*VIAGGI DELLA MEMORIA*" – anno scolastico 2026/2027

Il/La sottoscritto/a

(nome) _____

(cognome) _____

nato/a _____ il _____

e residente a _____, Provincia _____

in Via _____, n. _____ CAP _____,

In qualità di **Dirigente Scolastico** dell'Istituzione scolastica statale/**Legale rappresentante** dell'Ente che gestisce l'Istituzione scolastica paritaria/dell'Istituzione formativa:

Denominazione _____

Codice meccanografico Istituzione scolastica/Istituzione formativa _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____

in Via _____ n. _____ C.A.P. _____

indirizzo PEC _____

☐ per conto della propria Istituzione scolastica o formativa di appartenenza

☐ in partenariato con altre Istituzioni scolastiche e/o formative

Denominazione _____

Codice meccanografico Istituzione scolastica/Istituzione formativa _____

Indirizzo via _____ n. _____ C.A.P. _____

Città _____ Prov. _____

☐ in partenariato con altri Soggetti – Enti, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio della Regione

Indirizzo via _____ n. _____ C.A.P. _____

Città _____ Prov. _____

PRESENTA

☐ per la prima volta

☐ ha già presentato nell'anno scolastico_____ una proposta progettuale

la candidatura per la partecipazione al Concorso "***Viaggi della Memoria***" – *anno scolastico 2026/2027* del seguente gruppo di studenti (minimo due):

Anagrafica del gruppo di studenti coinvolti nel Concorso "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" – A.S. 2026/2027

Cognome	Nome	Classe	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale

Referente da contattare:

Nome

Cognome

N. telefono

Indirizzo posta elettronica

Titolo del progetto

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di

esibizione di atto falso contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

DICHIARA

- ☐ di aver preso visione del Regolamento di cui all'allegato B della DGR n. 6751 del 14 settembre 2026 e di accettare quanto in esso contenuto;
- ☐ che l'istituto scolastico/formativo ha raccolto il consenso per il trattamento dei dati di tutti gli studenti del gruppo candidato al Premio, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679;
- ☐ di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo di euro 16,00, ai sensi del DPR n. 642/1972;

oppure

- ☐ di NON essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi del DPR n. 642/1972.

Luogo, data

Il Legale Rappresentante

(firma digitale)

Allegato A2 "Viaggi della Memoria per la Scuola" - A.S. 2026/2027

Regione Lombardia

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico per la Lombardia

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO
PER IL CONCORSO REGIONALE
"*VIAGGI DELLA MEMORIA*" – anno scolastico 2026/2027

(MASSIMO 5 PAGINE)

1. **Titolo dell'iniziativa proposta**

2. **Descrizione dell'iniziativa proposta**

3. Motivazione alla base dell'iniziativa proposta

4. Breve descrizione degli obiettivi dell'iniziativa proposta

5. **Descrizione delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria***

6. **Numero degli studenti coinvolti nell'attività progettuale e potenziali ulteriori destinatari raggiunti attraverso prodotti/azioni conseguenti**

7. **Impatto sociale della proposta attraverso gli strumenti divulgativi e di comunicazione previsti per la diffusione del progetto e loro innovatività**

8. **Descrizione del partenariato e delle modalità di partecipazione alle attività previste dal progetto (attività di progettazione, organizzazione e/o realizzazione);**

Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

"Concorso "Viaggi della Memoria per la Scuola" – anno scolastico 2026/2027"

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Consentire lo svolgimento delle attività di valutazione e selezione delle candidature, ai fini dell'assegnazione del premio "Viaggi della Memoria per la Scuola" – anno scolastico 2025/2026	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Normativa di riferimento: *Legge regionale n. 16/21* *L.R. 16/2021 - SERVIZIO PSICOPEDAG* *10/2022 "Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria"*	**Dati personali comuni** (studenti): Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; **Dati personali comuni** (referenti di progetto e componenti della Giunta, tra cui docenti): Nome, cognome, indirizzo e-mail

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali comuni è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

Regione Lombardia

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I Suoi dati personali vengono comunicati a:

- **ARIA S.p.A**., con sede in Via T. Taramelli 26 – Milano, in qualità di responsabile del trattamento;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR)** per la Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento.

I Suoi dati possono essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, a Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, quali le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni formative (CFP).
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di trattamento per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 10 anni decorrenti dalla data di rilascio del contributo.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:
Indirizzo PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it
A mezzo posta raccomandata: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 22.01.2026

Allegato B

Regolamento relativo al Concorso regionale
"*Viaggi della Memoria*"
a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029

Articolo 1 – Premio "*Viaggi della Memoria*"

1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 10/2022, adotta il Regolamento per il Concorso annuale "*Viaggi della Memoria*" – per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 per lo svolgimento di visite didattiche in presenza o in modalità virtuale presso uno dei "*Luoghi della Memoria*" del territorio regionale, nazionale o estero da parte degli studenti e del personale docente degli Istituti scolastici e delle Istituzioni formative lombarde (CFP) che erogano Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il Concorso riconosce un contributo economico (di seguito denominato "*Premio*") erogato dalla Regione a titolo di compartecipazione, è volto a promuovere la realizzazione – da parte degli Istituti scolastici e formativi lombardi (anche in partenariato con gli Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro, presenti sul territorio) – di iniziative progettuali che valorizzino percorsi di studio e conoscenza e che propongano riflessioni sugli avvenimenti storici del Novecento, con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali ed internazionali, fornendo chiavi di lettura del passato e del presente.
3. Considerando l'attuale scenario internazionale, segnato dalla persistenza di guerre e conflitti che interessano l'Europa e numerosi altri paesi del mondo, il concorso "Viaggi della Memoria " per il triennio 2026/2028 individua il seguente macrotema:
 "*Libertà, democrazia e pace: le lezioni della storia per il mondo di oggi*"
4. Le iniziative devono essere finalizzate a:
 - preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento;
 - valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
 - promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente e per sviluppare e consolidare le competenze di cittadinanza;
 - far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia e partecipazione democratica;
 - promuovere il contrasto a ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, negazionismo nonché di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza.

5. Le proposte progettuali devono intendersi come elaborati predisposti dagli studenti, con l'intento di conoscere determinati, luoghi avvenimenti e testimoni della storia del Novecento, che saranno oggetto di visita, incontro e conoscenza personale. Gli elaborati devono:
 a. motivare la scelta dell'iniziativa proposta, correlandola al percorso di studi ovvero ad uno specifico interesse per la tematica individuata;
 b. evidenziare l'obiettivo che gli studenti si prefiggono di raggiungere attraverso il "Viaggio della Memoria";
 c. descrivere le attività, gli strumenti e le modalità previste per valorizzare il ruolo dei "Luoghi della Memoria".
6. Il Concorso "*Viaggi della Memoria*" si articola in un'unica linea di intervento e prevede l'erogazione di un premio così differenziato:

 - Fascia A: dal 1° al 10° classificato;
 - Fascia B: dal 11° al 20° classificato;
 - Fascia C: dal 21° al 30° classificato

 I progetti dovranno prevedere obiettivi, attività e impatto sociale interamente sviluppati in coerenza con le finalità della legge regionale n.10/2022.
7. La somma che la Regione destina al Concorso "*Viaggi della Memoria*" per il triennio 2026/2028 è pari ad € 650.000,00 così ripartito:
 - A.s. 2026/2027 € 250.000,00;
 - A.s. 2027/2028 € 200.000,00;
 - A.s. 2028/2029 €200.000,00;
8. Il Premio del Concorso è assegnato ai trenta migliori progetti, presentati dalle Istituzioni scolastiche o dalle Istituzioni formative (CFP) sviluppati da gruppi di studenti (con un numero minimo pari a due).
9. Per ogni Fascia, ai vincitori saranno assegnati, per l'a.s. 2026/2027 i seguenti Premi:
 - € 12.350 per la Fascia A;
 - € 7.410 per la Fascia B;
 - € 4.940 per la Fascia C.

 Per gli a.s. 2027/2028 e 2028/2029 i Premi saranno così ripartiti:
 - € 9.850 per la Fascia A;
 - € 5.910 per la Fascia B;
 - € 3.940 per la Fascia C.
10. Il Premio sarà assegnato all'Istituzione scolastica o formativa di appartenenza degli studenti vincitori, che li potrà utilizzare per:
 - realizzare il viaggio o l'iniziativa presentata;
 - realizzare ulteriori attività di approfondimento e sviluppo correlate al progetto, con il diretto coinvolgimento degli studenti vincitori e/o di altri studenti della classe/Istituto scolastico o formativo.
11. Le scuole vincitrici saranno tenute a presentare un elaborato conclusivo che restituisca quanto realizzato durante il progetto, evidenziandone gli esiti, le riflessioni emerse e quanto appreso dai partecipanti nel corso delle attività.
12. Regione Lombardia destina una somma di euro 3.000,00 in favore dell'Istituzione scolastica – individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito, USR) – a titolo di rimborso spese per la funzione di liquidazione del Premio.
13. L'importo complessivo previsto per ciascuna annualità è trasferito in un'unica soluzione all'Istituzione scolastica o formativa che provvede a svolgere la funzione di liquidazione del Premio ai singoli Istituti scolastici e CFP vincitori.

14. La Regione si riserva di non assegnare il Premio qualora le proposte pervenute non siano giudicate idonee a soddisfare lo scopo del Concorso.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del Concorso denominato "*Viaggi della Memoria*" sono:

a. Gli studenti iscritti e frequentanti delle classi quinte della scuola primaria, le classi terze delle Scuole secondarie di primo grado e le classi dell'ultimo triennio delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia, e relativo personale docente;
b. studenti iscritti e frequentanti le Classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo, e relativo personale docente.

Articolo 3 – Giuria

1. Per la selezione dei vincitori del Concorso "*Viaggi della Memoria*", è individuata, per ciascun anno scolastico una Giuria, quale organo straordinario e temporaneo. Tale organo si configura come un collegio imperfetto.
2. La Giuria, sulla base dei contenuti e dei criteri definiti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento, esaminerà e valuterà le proposte pervenute, assegnando i Premi alle 30 migliori progettualità.
3. La Giuria, come definito all'articolo 7 dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e USR, di cui all'allegato A, è nominata dall'USR e sarà composta da 9 componenti, come segue:
 - due componenti designati dalla Regione, in rappresentanza della Direzione generale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
 - due componenti designati dall'USR, uno dei quali sarà il coordinatore della Giuria;
 - due componenti individuati dall'USR tra i docenti delle Scuole secondarie;
 - due componenti individuati dalla Regione tra i docenti delle Istituzioni formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - un componente nominato dall'USR tra Soggetti, esterni al mondo delle Istituzioni scolastiche e formative, che si sono distinti per l'impegno culturale nella diffusione della memoria, mediante – ad esempio – la pubblicazione di libri o l'organizzazione di iniziative pubbliche sul tema della memoria novecentesca o che hanno pregressa esperienza nell'organizzazione, sul tema, di iniziative per le Scuole.
4. La nomina a componente della Giuria di selezione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine della Regione.
5. La nomina a componente della Giuria di selezione è altresì preclusa a coloro che sono in conflitto di interesse rispetto agli studenti partecipanti ed ai relativi Istituti di appartenenza di questi ultimi.
6. Il procedimento per l'individuazione dei giurati sarà a cura di USR, che – previa valutazione dei requisiti – procederà con proprio atto alla costituzione della Giuria di selezione.
7. Decadono dal ruolo di componenti della Giuria coloro che, successivamente alla nomina, siano stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o si trovino in situazioni di conflitto di interessi nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine di Regione Lombardia, così come in ipotesi di violazione dei principi di riservatezza, indipendenza e trasparenza.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Giuria.

Articolo 4 – Indizione del Bando e presentazione delle candidature

1. Il Dirigente *della U.O. Istruzione, Parità educativa e Filiera formativa* adotta annualmente il Decreto per l'emanazione del Concorso per l'assegnazione dei Premi. Ai fini dell'assegnazione dei premi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del presente regolamento.
2. Possono presentare la candidatura al Concorso "*Viaggi della Memoria*":
 a) Le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia;
 b) le Istituzioni formative (CFP) iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati (di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007), che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo.
3. I soggetti ammessi a presentare i progetti possono organizzarsi in partenariato con altre Istituzioni scolastiche statali o paritarie o con Autonomie locali ed altri Enti, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio della Regione.
4. I soggetti del partenariato dovranno partecipare almeno ad una delle attività di progettazione, organizzazione e/o realizzazione del progetto;
5. Ogni Istituzione scolastica o formativa può presentare un solo progetto, come soggetto singolo oppure come capofila di un partenariato, fermo restando che i progetti dovranno riferirsi all'anno scolastico in corso al momento della candidatura.

Articolo 5 – Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute prevede:
 - un'istruttoria formale, relativa alla verifica dei requisiti soggettivi ed alla completezza documentale, a cura del Responsabile del Procedimento;
 - una valutazione di merito, a cura della Giuria di selezione, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento.
2. L'assegnazione del Premio avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, mediante l'esame delle candidature pervenute, tenendo in considerazione l'adeguatezza delle stesse rispetto ai contenuti ed ai criteri descritti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Gli esiti della valutazione e la pubblicazione dei vincitori saranno effettuati entro il mese di marzo di ciascun anno.

Articolo 6 – Contenuti delle proposte progettuali

1. Gli elaborati proposti possono riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Concorso e devono contenere i seguenti elementi:
 - titolo dell'iniziativa proposta;
 - descrizione dell'iniziativa proposta; ad esempio, il "*Viaggio*" può essere proposto attraverso la progettazione e la realizzazione di:

 - un viaggio o una visita virtuale nel "*Luogo della Memoria*" prescelto;
 - una visita ad un archivio storico, con la realizzazione di un prodotto di comunicazione che trasmetta i valori sottostanti la conoscenza dei "*Luoghi della Memoria*";
 - una cerimonia di commemorazione, una lapide commemorativa o la progettazione di un monumento o di un memoriale;

- un'opera in forma grafica (sito informativo, illustrazione, murales, graphic novel etc.), in forma o video (video informativi, documentario) o di un podcast;
- un'intervista con un superstite, con un suo familiare o con uno storico che ha studiato quell'episodio o quella personalità;
- un progetto che prevede l'impiego di tecnologie digitali avanzate, comprendenti realtà virtuale e/o ambienti immersivi, ambienti di gioco o percorsi multimediali di apprendimento, con il possibile supporto di strumenti di intelligenza artificiale;
- qualsiasi altra proposta di forma progettuale o espressiva, fisica o virtuale, che risponda al tema ed agli obiettivi del Concorso.

- motivazioni alla base della proposta progettuale e descrizione dei relativi obiettivi nonché delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
- numero degli studenti coinvolti nell'attività progettuale e potenziali ulteriori destinatari raggiunti attraverso prodotti/azioni conseguenti;

Articolo 7 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Possono partecipare alla selezione, tramite il meccanismo della candidatura, tutti gli elaborati con un contenuto coerente con quanto previsto al precedente articolo 6.
2. Le proposte saranno valutate secondo la loro originalità, la coerenza con la tematica del Concorso, le motivazioni che hanno spinto gli studenti a candidarsi e l'impatto sociale del progetto.
3. Nello specifico, gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 a. coinvolgimento di un Istituto scolastico o formativo in un viaggio/iniziativa/progetto oggetto del Concorso, dando priorità agli Istituti coinvolti per la prima volta;
 b. coerenza con le finalità stabilite dalla legge regionale 10/2022 e specifica indicazione degli obiettivi, finalità, azioni e output dell'iniziativa;
 c. motivazione alla base della proposta e che hanno spinto la Scuola ed il proprio gruppo di studenti a partecipare al Concorso;
 d. livello di dettaglio, di chiarezza del progetto e originalità della proposta; completezza nella descrizione delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
 e. impatto sociale della proposta in funzione degli strumenti divulgativi e di comunicazione previsti per la diffusione del progetto e loro innovatività;
 f. composizione e qualità del partenariato, se presente, rispetto all'iniziativa proposta e modalità di partecipazione alle attività previste dal progetto;

Articolo 8 – Premiazione del concorso

È istituita la Giornata di premiazione delle scuole vincitrici, quale momento annuale di valorizzazione, diffusione e condivisione delle esperienze realizzate nell'ambito del concorso.
La Giornata costituisce altresì occasione di confronto e di disseminazione delle lezioni apprese, attraverso la condivisione di testimonianze degli studenti e delle studentesse coinvolti, contributi dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché momenti di approfondimento e riflessione sui risultati conseguiti e sull'impatto delle attività svolte.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Regione Lombardia, nell'ambito del procedimento per l'assegnazione annuale del Premio "*Viaggi della Memoria*", rende apposita informativa per il Trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della Giuria, Istituzioni scolastiche e formative.